

Private Insurance II



Edizione '08



VICENZA LIFE

"L'offerta al pubblico di PRIVATE INSURANCE II rientra nell'esenzione di cui all'articolo 33, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/99, essendo la sottoscrizione minima pari a Euro 100.000,00. Vicenza Life Ltd è quindi esentata dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo ai sensi dell'art. 94 D.Lgs n. 58/1998". Il presente documento è redatto su base volontaria ed è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto, così da fornire informazioni utili al fine di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze finanziarie. Per informazioni più dettagliate, si rinvia alle condizioni contrattuali e si raccomanda di rivolgersi agli intermediari incaricati della segnalazione.

Contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili ed a premio unico

Si ricorda che il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- *Scheda sintetica*
- *Nota Informativa*
- *Condizioni contrattuali*
- *Regolamento dei Fondi Interni*
- *Glossario*

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa

GUIDA LIFE

*PRIVATE
INSURANCE II*

2008

SCHEDA SINTETICA

Edizione '08

PRIVATE INSURANCE II

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Compagnia di assicurazione

Vicenza Life Limited è una Compagnia di assicurazioni sulla vita che ha sede legale nel territorio della Repubblica d'Irlanda in KBC House, 4 Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland. Sito web: www.vicenzalife.ie. Vicenza Life è una società controllata pariteticamente dal Gruppo Cattolica Assicurazioni e dal Gruppo Banca Popolare di Vicenza. Vicenza Life Limited è stata autorizzata dall'Organo di Vigilanza e di Controllo irlandese, denominato Financial Regulator, con autorizzazione del 26 novembre 1999 ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, così come disciplinato dal D.Lgs 17 Marzo 1995, n. 174.

1.b) Denominazione del contratto

PRIVATE INSURANCE II

1.c) Tipologia del contratto

"PRIVATE INSURANCE II" è un contratto di tipo Unit-Linked le cui prestazioni sono espresse in Quote di uno o più Fondi Interni (selezionati tra i 3 messi a disposizione dalla Società), il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote stesse sono rappresentazione. Pertanto **il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.**

1.d) Durata

La durata contrattuale è legata alla durata in vita dell'Assicurato. Più precisamente, il contratto si estingue al decesso dell'Assicurato stesso. Inoltre, è possibile esercitare in qualsiasi momento della durata contrattuale il diritto di riscatto totale (con conseguente estinzione anticipata del contratto) o parziale del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

"PRIVATE INSURANCE II" prevede la corresponsione di un premio unico. Il premio unico minimo è pari a 100.000,00€, mentre il massimo premio consentito è pari a 200.000,00€. In qualsiasi momento della durata contrattuale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi. Ciascun versamento aggiuntivo deve essere almeno pari a 50.000,00, fino al raggiungimento del massimo investimento fissato in 200.000,00€.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

“PRIVATE INSURANCE II” è un’assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che non offre alcuna garanzia di rendimento e che non prevede specifiche coperture assicurative ad eccezione della “maggiorazione in caso di decesso” descritta al successivo punto 3).

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono investiti in uno o più Fondi Interni su cui gravano costi amministrativi e di gestione finanziaria (dettagliati al successivo punto 5). Tali costi vengono decurtati periodicamente dal patrimonio dei Fondi stessi e quindi riducono il valore del capitale assicurato. Il prodotto è adatto ad investitori che desiderino differenziare i propri investimenti finanziari accettando di assumere rischi finanziari meglio descritti al successivo punto 4.a).

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

In caso di decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ma nel rispetto delle condizioni di carentza e delle condizioni di sottoscrizione precise nella Nota Informativa, la Società si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al “Valore di Polizza” (cfr. Glossario) aumentato di una “percentuale di maggiorazione in caso di decesso” variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al decesso:

Età dell’Assicurato al decesso	% di maggiorazione in caso di decesso	Importo massimo della mag- giorazione in caso di decesso
Fino 40 anni	10,00%	20.000,00 €
Da 41 a 65 anni	5,00%	20.000,00 €
Oltre 65 anni (*)	1,00%	20.000,00 €

(*) *Nel caso in cui l’Assicurato non dovesse sottoscrivere l’apposita dichiarazione sanitaria contenuta nella Proposta di Assicurazione o, pur sottoscrivendola, non rispondesse affermativamente ad una o più delle domande in essa contenute, la “maggiorazione in caso di decesso” viene posta pari all’1,00% del “Valore di Polizza” indipendentemente dall’età dell’Assicurato stesso.*

È prevista la corresponsione di un costo per la copertura addizionale in caso di decesso meglio precisato in Nota Informativa (cfr. punto 10).

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione.

4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

4.a Rischi finanziari a carico del Contraente:

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle Quote.

Più precisamente, i rischi finanziari a carico del Contraente sono: a) ottenere un valore di riscatto (totale maggiorato di eventuali riscatti parziali effettuati) inferiore ai premi versati; b) ottenere un capitale in caso di morte dell’assicurato (maggiorato di eventuali riscatti parziali effettuati) inferiore ai premi versati.

4.b Profilo di rischio dei fondi:

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario ed orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione dei Fondi Interni prescelti dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei Fondi cui le prestazioni possono essere collegate.

PROFILO DI RISCHIO

	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Private Insurance II Linea Verde II		X				
Private Insurance II Linea Gialla II			X			
Private Insurance II Linea Rossa II				X		

5. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal patrimonio dei Fondi Interni riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento dei Fondi Interni che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance sui fondi sottostanti (underlying fund) inclusi nei Fondi Interni, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale dei singoli gestori.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi inclusi nei Fondi Interni stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale. Si noti che, per l'esistenza di penali di riscatto meglio dettagliate nella Nota Informativa, il **"Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" per il Fondo Private Insurance II Linea Verde II
(profilo di rischio Medio-Basso)

Premio unico: 100.000,00 €, età: Qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo con commissioni di ingresso pari a:			
	Nessuna	0,60%	0,80%	1,1%
5	2,81%	2,93%	2,97%	3,03%
10	2,80%	2,86%	2,88%	2,91%
15	2,80%	2,84%	2,86%	2,88%
20	2,80%	2,83%	2,84%	2,86%
25	2,80%	2,83%	2,83%	2,85%

Premio unico: 200.000,00 €, età: Qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo con commissioni di ingresso pari a:			
	Nessuna	0,60%	0,80%	1,10%
5	2,80%	2,92%	2,97%	3,03%
10	2,80%	2,86%	2,88%	2,91%
15	2,80%	2,84%	2,86%	2,88%
20	2,80%	2,83%	2,84%	2,86%
25	2,80%	2,82%	2,83%	2,85%

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" per il Fondo Private Insurance II Linea Gialla II
(profilo di rischio Medio)

Premio unico: 100.000,00 €, età: Qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo con commissioni di ingresso pari a:			
	nessuna	0,60%	0,80%	1,10%
5	3,21%	3,33%	3,37%	3,43%
10	3,20%	3,26%	3,28%	3,31%
15	3,20%	3,24%	3,26%	3,28%
20	3,20%	3,23%	3,24%	3,26%
25	3,20%	3,23%	3,23%	3,25%

Premio unico: 200.000,00 €, età: Qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo con commissioni di ingresso pari a:			
	nessuna	0,60%	0,80%	1,10%
5	3,21%	3,32%	3,36%	3,43%
10	3,20%	3,26%	3,28%	3,31%
15	3,20%	3,24%	3,25%	3,28%
20	3,20%	3,23%	3,24%	3,26%
25	3,20%	3,22%	3,23%	3,25%

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" per il Fondo Private Insurance II Linea Rossa II (profilo di rischio Medio-Alto)

Premio unico: 100.000,00 €, età: Qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo con commissioni di ingresso pari a:			
	nessuna	0,60%	0,80%	1,10%
5	3,41%	3,53%	3,57%	3,63%
10	3,40%	3,46%	3,48%	3,51%
15	3,40%	3,44%	3,46%	3,48%
20	3,40%	3,43%	3,44%	3,46%
25	3,40%	3,43%	3,43%	3,45%

Premio unico: 200.000,00 €, età: Qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo con commissioni di ingresso pari a:			
	nessuna	0,60%	0,80%	1,10%
5	3,40%	3,52%	3,56%	3,63%
10	3,40%	3,46%	3,48%	3,51%
15	3,40%	3,44%	3,45%	3,48%
20	3,40%	3,43%	3,44%	3,46%
25	3,40%	3,42%	3,43%	3,45%

6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI


Essendo i fondi interni di recente istituzione non risulta possibile procedere alla rappresentazione storica del "rendimento medio annuo composto storico" realizzato da ciascun fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative.

7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Vicenza Life Limited è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il rappresentante legale
Generalità e firma autografa
(General Manager)
Massimo Camusso



GUIDA LIFE

*PRIVATE
INSURANCE II*

2008

NOTA
INFORMATIVA

Edizione '08

PRIVATE INSURANCE II - NOTA INFORMATIVA

INTRODUZIONE

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente e all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere con cognizione di causa e fondatezza di giudizio il contratto di Assicurazione sulla vita "PRIVATE INSURANCE II". La presente Nota Informativa non sostituisce in alcun modo le Condizioni di Assicurazione che hanno il preciso compito di regolare il contratto tra l'Impresa e il Contraente.

La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 e successive integrazioni.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Si consiglia la lettura attenta di tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Vicenza Life Limited è una Compagnia di Assicurazioni sulla vita che ha sede legale nel territorio della Repubblica d'Irlanda. Vicenza Life Limited è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa dall'organo di vigilanza e di controllo irlandese, denominato Financial Regulator, con comunicazione del 26/11/1999. Vicenza Life Limited è autorizzata a svolgere la propria attività assicurativa in molteplici paesi dell'Unione Europea tra cui la Repubblica Italiana nel quale opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174.

La Società, nel rispetto della normativa irlandese, prevede l'inclusione, nei Fondi Interni sottostanti il contratto assicurativo, di attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. I capitali conferiti sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione irlandese.

Si segnala che, secondo la legislazione irlandese, la Compagnia è tenuta a designare un Attuario che ha il compito di valutare le passività della Compagnia, di certificarne la solvibilità e di supportare e proteggere gli interessi dei Contraenti. Il Financial Regulator richiede, infatti, un rapporto annuale sulle attività della Compagnia, che include anche una relazione dettagliata dell'Attuario designato. Tra le responsabilità dell'Attuario designato, si segnalano le seguenti:

- valutazione delle proposte di variazione che la Compagnia intende effettuare con riferimento alle "Linee Guida" predisposte dall'Ordine degli Attuari irlandese;
- sottoscrizione di una dichiarazione annuale di rispetto delle "Linee Guida" predisposte dall'Ordine degli Attuari irlandese.

Alla data di redazione del presente prospetto la Società di Revisione di Vicenza Life è: Ernst & Young Ireland, Ernst & Young Building ,Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin, Ireland .La Società ha attivato un servizio di Call Center, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30; il Numero Verde (gratuito) è l'800-072555, l'indirizzo di posta elettronica è call.center@rva.it e l'indirizzo postale è Call Center Vicenza Life c/o Rasini Viganò SpA, Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano. La Società si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

2. Conflitto di interessi

Come meglio indicato nel Regolamento dei Fondi Interni e al successivo punto 8), la Società si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio dei Fondi Interni in Quote di O.I.C.R. o in altri strumenti finanziari promossi e/o gestiti da Società appartenenti al Gruppo della Società stessa (Gruppo Cattolica Assicurazioni e Gruppo Banca Popolare di Vicenza).

In ogni caso la Società, pur in presenza del summenzionato potenziale conflitto di interessi, opera in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti dei contratti "PRIVATE INSURANCE II".

La Società ha stipulato specifici accordi di riconoscimento d'utilità con le società di gestione degli asset finanziari o di gestione degli eventuali O.I.C.R. inclusi nei propri Fondi Interni. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo punto 8.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari

"PRIVATE INSURANCE II" è un contratto assicurativo di tipo Unit-Linked a vita intera, a premio unico e con la possibilità di versamenti aggiuntivi. Il contratto prevede pertanto la liquidazione ai Beneficiari di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, ovvero il riscatto totale o parziale del capitale maturato in qualsiasi momento della vita del contratto.

Si rammenta che le Unit-Linked sono contratti assicurativi sulla vita con prestazioni direttamente collegate ("linked") al valore delle Quote ("unit") di Fondi che investono le disponibilità in attività finanziarie di diverso genere. Tali attività sono scelte, in funzione dell'andamento dei mercati finanziari, tra quelle presenti nel comparto obbligazionario, azionario o più in generale degli strumenti appartenenti al mondo degli asset speculativi o alternativi. Quindi, il Contraente di ogni contratto "PRIVATE INSURANCE II" acquista Quote di Fondi Interni selezionati dal Contraente stesso tra quelli messi a disposizione dalla Società (tre Fondi Interni Cfr. successivo punto 8). Per tale ragione, le prestazioni contrattuali di "PRIVATE INSURANCE II" sono espresse in Quote dei Fondi Interni di riferimento e quindi direttamente collegate all'andamento dei valori di mercato delle attività finanziarie sottostanti i Fondi e di cui le Quote stesse sono rappresentazione. Da ciò ne consegue che l'ammontare delle prestazioni dipende esclusivamente dall'andamento dei mercati finanziari di cui le quote sono rappresentazione. Ciononostante tutti i Fondi e i titoli inclusi nei Fondi Interni rimarranno proprietà della Società.

In relazione alla struttura dei Fondi Interni cui sono collegate le somme dovute, la stipula del presente contratto assicurativo comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario o del mondo speculativo (hedge fund) e, per altri aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, quali:

- **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'Ente emittente;
- **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità:** la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo

- luogo dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento finanziario è trattato;
- **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
 - **rischio di Controparte:** è il rischio, tipico dei contratti derivati, connesso all'eventualità che gli intermediari finanziari non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
 - **rischio di cambio:** derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio, ed è un rischio peculiare delle attività finanziarie espresse in valute diverse da quelle dei paesi aderenti all'Euro.
 - **rischio connesso agli investimenti in hedge fund:** trattasi di un rischio intrinseco alla natura degli hedge fund. Tali fondi operano sui mercati finanziari effettuando vendite allo scoperto, operazioni in strumenti derivati ed abbinando un significativo utilizzo della leva finanziaria.

“PRIVATE INSURANCE II” non prevede alcuna garanzia di risultato ed i rischi finanziari sono a totale carico del Contraente di ogni contratto assicurativo. Questi rischi si concretizzano nella possibilità che il valore di riscatto totale o l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato possano essere inferiori alla somma del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi (opportunamente rettificati per tenere conto di eventuali riscatti parziali) corrisposti fino al momento della liquidazione in relazione alle possibili variazioni del valore delle Quote dei Fondi Interni di riferimento.

N.B.:

Si invita il Contraente a leggere attentamente le informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

4. Premi

“PRIVATE INSURANCE II” è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di premio unico, dovuto alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, di importo minimo pari a 100.000,00 Euro. Il massimo premio consentito è pari a 200.000,00€.

In qualsiasi momento della durata contrattuale è possibile effettuare versamenti aggiuntivi. Ciascun versamento aggiuntivo deve essere almeno pari a 50.000,00, fino al raggiungimento del massimo investimento fissato in 200.000,00€.

Il premio unico e i versamenti aggiuntivi vengono impiegati per l'acquisto di Quote dei Fondi Interni sottostanti il contratto assicurativo. Tali Fondi vengono selezionati dal Contraente, tra i tre Fondi Interni (Private Insurance II Linea Verde II, Private Insurance II Linea Gialla II, Private Insurance II Linea Rossa II), al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Si rammenta che i premi corrisposti vengono investiti nei Fondi Interni di riferimento al netto dei costi diretti indicati al successivo punto 10.1.1. e che dal patrimonio dei Fondi Interni vengono periodicamente trattenuti i costi indicati al successivo punto 10.2. **È inoltre previsto il prelievo periodico del costo per la maggiorazione in caso di decesso (cfr. successivo punto 5). Per dettagli relativi a tale prelievo si rimanda al successivo punto 10.1.3.**

5. Prestazioni assicurative

La durata contrattuale è legata alla vita dell'Assicurato. Più precisamente, il contratto si estingue al decesso dell'Assicurato oppure al momento del riscatto totale anticipato (cfr. successivo punto 14).

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO:

In caso di decesso dell'Assicurato, qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, la Società si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al "Valore di Polizza" (cfr. Glossario) maggiorato di un valore pari ad un'aliquota che varia in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso, come riportato nella tabella appresso indicata. Salvo eventi eccezionali al di fuori del dominio della Impresa Assicurativa, per la valutazione del "Valore di Polizza" verrà utilizzato il valore unitario delle Quote dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'autorizzazione, secondo il calendario indicato nella nota informativa al punto 14. La fase autorizzativa consegue alla notifica scritta dell'avvenuto decesso ed all'esame di completezza di tutta la documentazione prevista per la liquidazione (Cfr. Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione).

Età dell'Assicurato al decesso	% di maggiorazione in caso di decesso	Importo massimo della mag- giorazione in caso di decesso
Fino 40 anni	10,00%	20.000,00 €
DA 41 a 65 anni	5,00%	20.000,00 €
Oltre 65 anni	1,00%	20.000,00 €

L'attivazione della copertura riguardante la "maggiorazione in caso di decesso" prevede la sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di un'apposita dichiarazione sanitaria contenuta nella Proposta di Assicurazione. Nel caso in cui l'Assicurato non dovesse sottoscrivere tale dichiarazione o, pur sottoscrivendola, non dovesse rispondere affermativamente ad una o più delle domande in essa contenute, la "maggiorazione in caso di decesso" verrà quantificata pari all' 1,00% del "Valore di Polizza", indipendentemente dall'età dell'Assicurato stesso.

La copertura relativa alla "maggiorazione in caso di decesso" non prevede alcun accertamento sanitario specifico. Per tale ragione è previsto un periodo di carenza di dodici mesi dalla decorrenza del contratto. Se il decesso dell'Assicurato si verifica durante il periodo di carenza Vicenza Life erogherà solo il "Valore di Polizza", a meno che il sinistro non sia dovuto alle patologie o agli eventi dettagliatamente descritti all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di decesso nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la conclusione del contratto (cfr. successivo punto 12), la Società rimborsa al Contraente il premio unico versato.

È prevista la corresponsione di un premio annuo a copertura della summenzionata "maggiorazione in caso di decesso" (cfr. successivo punto 10.1.2.). Detto premio annuo viene determinato dalla Società in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,42% del "Valore di Polizza". Tale costo viene prelevato dal patrimonio dei Fondi Interni (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote dei Fondi stessi).

Si rammenta che la Società non offre alcuna garanzia finanziaria. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote.

Il valore liquidabile in caso di decesso (comprensivo della "maggiorazione in caso di decesso") potrebbe quindi, in funzione dell'andamento finanziario degli attivi **inclusi nei Fondi Interni di riferimento, risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti (tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati)**.

6. Valore della Quota

Il valore unitario delle Quote di ogni Fondo Interno (cfr. Regolamento dei Fondi Interni) viene calcolato mensilmente entro l'ultimo giorno lavorativo, tranne nei giorni in cui le Borse Valori risultino chiuse, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo, per il numero complessivo delle Quote costituenti il patrimonio del Fondo stesso. Tale valore unitario è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo di riferimento. Il valore unitario delle Quote così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore". In caso di eventi di rilevanza eccezionale e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di una parte sostanziale degli strumenti finanziari che compongono un Fondo, Vicenza Life si riserva il diritto di sospendere la valutazione del Fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eventi eccezionali e/o turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i Fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli O.I.C.R..

Al fine di attribuire le quote dai Fondi Interni di riferimento e di determinarne il valore unitario Vicenza Life osserverà il seguente calendario:

Proposte di polizza sottoscritte dal giorno	versamento del premio al giorno	Versamento del premio	NAV utilizzato per conversione del premio in quote
8-04-2008	6-05-2008	6-05-2008	30-05-2008
7-05-2008	6-06-2008	6-06-2008	30-06-2008
7-06-2008	7-07-2008	7-07-2008	31-07-2008
8-07-2008	6-08-2008	6-08-2008	29-08-2008
7-08-2008	8-09-2008	8-09-2008	30-09-2008
9-09-2008	6-10-2008	6-10-2008	31-10-2008
7-10-2008	6-11-2008	6-11-2008	28-11-2008
7-11-2008	5-12-2008	5-12-2008	31-12-2008
6-12-2008	6-01-2009	6-01-2009	30-01-2009
7-01-2009	6-02-2009	6-02-2009	27-02-2009
7-02-2009	6-03-2009	6-03-2009	31-03-2009
7-03-2009	6-04-2009	6-04-2009	30-04-2009
7-04-2009	6-05-2009	6-05-2009	29-05-2009
7-05-2009	8-06-2009	8-06-2009	30-06-2009
9-06-2009	6-07-2009	6-07-2009	31-07-2009
7-07-2009	6-08-2009	6-08-2009	31-08-2009
7-08-2009	7-09-2009	7-09-2009	30-09-2009
8-09-2009	6-10-2009	6-10-2009	30-10-2009
7-10-2009	6-11-2009	6-11-2009	30-11-2009
7-11-2009	7-12-2009	7-12-2009	31-12-2009
8-12-2009	6-01-2010	6-01-2010	29-01-2010
7-01-2010	8-02-2010	8-02-2010	26-02-2010
9-02-2010	8-03-2010	8-03-2010	31-03-2010
9-03-2010	6-04-2010	6-04-2010	30-04-2010
7-04-2010	6-05-2010	6-05-2010	31-05-2010
7-05-2010	7-06-2010	7-06-2010	30-06-2010
8-06-2010	6-07-2010	6-07-2010	30-07-2010
7-07-2010	6-08-2010	6-08-2010	31-08-2010
7-08-2010	6-09-2010	6-09-2010	30-09-2010
7-09-2010	6-10-2010	6-10-2010	29-10-2010
7-10-2010	8-11-2010	8-11-2010	30-11-2010
9-11-2010	6-12-2010	6-12-2010	31-12-2010

Più precisamente:

1. la conversione del premio unico o di ogni versamento aggiuntivo in Quote avviene con i prezzi (NAV) dell'ultimo giorno lavorativo del mese in cui i premi sono stati versati;
2. la conversione delle Quote in controvalore monetario per i casi di riscatto totale/parziale o capitale in caso di decesso avviene con i prezzi (NAV) dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui avviene l'autorizzazione, secondo le regole riprodotte nella tabella sotto indicata, purché la richiesta di disinvestimento sia trasmessa alla Società completa di tutta la documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione.

Richieste di riscatto pervenute dal giorno	Riscatti e sinistri autorizzati	NAV utilizzato per la liquidazione	Data di liquidazione
5-05-2008	4-06-2008	31-07-2008	29-08-2008
5-06-2008	4-07-2008	29-08-2008	30-09-2008
5-07-2008	4-08-2008	30-09-2008	31-10-2008
5-08-2008	4-09-2008	31-10-2008	28-11-2008
5-09-2008	3-10-2008	28-11-2008	31-12-2008
4-10-2008	4-11-2008	31-12-2008	30-01-2009
5-11-2008	4-12-2008	30-01-2009	27-02-2009
5-12-2008	2-01-2009	27-02-2009	31-03-2009
3-01-2009	4-02-2009	31-03-2009	30-04-2009
5-02-2009	4-03-2009	30-04-2009	29-05-2009
5-03-2009	3-04-2009	29-05-2009	30-06-2009
4-04-2009	4-05-2009	30-06-2009	31-07-2009
5-05-2009	4-06-2009	31-07-2009	31-08-2009
5-06-2009	3-07-2009	31-08-2009	30-09-2009
4-07-2009	4-08-2009	30-09-2009	30-10-2009
5-08-2009	4-09-2009	30-10-2009	30-11-2009
5-09-2009	2-10-2009	30-11-2009	31-12-2009
3-10-2009	4-11-2009	31-12-2009	29-01-2010
5-11-2009	4-12-2009	29-01-2010	26-02-2010
5-12-2009	4-01-2010	26-02-2010	31-03-2010
5-01-2010	4-02-2010	31-03-2010	30-04-2010
5-02-2010	4-03-2010	30-04-2010	31-05-2010
5-03-2010	2-04-2010	31-05-2010	30-06-2010
3-04-2010	4-05-2010	30-06-2010	30-07-2010
5-05-2010	4-06-2010	30-07-2010	31-08-2010
5-06-2010	2-07-2010	31-08-2010	30-09-2010
3-07-2010	4-08-2010	30-09-2010	29-10-2010
5-08-2010	3-09-2010	29-10-2010	30-11-2010

7. Limiti di età:

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra 18 e 80 anni. L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di decorrenza e la data di nascita. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

C. INFORMAZIONI SUL FONDO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8. Fondi Interni

Le prestazioni di "PRIVATE INSURANCE II" sono collegate all'andamento di tre Fondi

Interni: Private Insurance II Linea Verde II, Private Insurance II Linea Gialla II, Private Insurance II Linea Rossa II, di seguito dettagliatamente descritti. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, seleziona uno dei Fondi Interni a cui intende collegare il proprio contratto assicurativo.

PRIVATE INSURANCE II LINEA VERDE II:

- a) denominazione del Fondo: Private Insurance II Linea Verde II;
- b) data di inizio di operatività del Fondo: 1 Aprile 2008;
- c) categoria del Fondo: "fondo speculativo flessibile";
- d) valuta di denominazione: euro;
- e) finalità del Fondo: obiettivo della linea Private Insurance II Linea Verde II è quello di generare, nel medio-lungo periodo, un apprezzamento del capitale investito attraverso investimenti diversificati in una pluralità di fondi "hedge" che adottano strategie diverse volte all'accrescimento del valore e, al contempo, al contenimento della volatilità;
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: più di 4 anni;
- g) profilo di rischio del fondo: medio basso con volatilità target media annua attesa variabile dal 3% al 5% (non viene riportato il valore storico della volatilità in quanto, alla data della redazione della presente Nota Informativa, il fondo risulta attivo da meno di un anno);
- h) il fondo investe in un fondo dei fondi "hedge" che a sua volta investe in una pluralità di fondi sottostanti (underlying fund). Tale numero normalmente è compreso tra le 15 e le 30 unità, ma può discostarsi significativamente in relazione alle strategie adottate dal gestore del fondo. In via ordinaria è previsto un limite massimo di investimento, pari al 20% del patrimonio del fondo, per singolo fondo oggetto di investimento e per singolo gestore. Il patrimonio del fondo potrà essere investito in altri strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni o, ancora, OICR speculativi di diritto estero che non prevedono forme di vigilanza, da parte di un'autorità pubblica di controllo, equivalenti a quelle cui sono sottoposti gli organismi italiani o irlandesi. Il fondo potrà comunque essere parzialmente investito in disponibilità liquide e il gestore potrà, in relazione agli andamenti dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, adottare scelte di investimento diverse al fine di tutelare l'interesse degli assicurati.

Resta inoltre salva la facoltà di investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari derivati e in strumenti di copertura dei rischi finanziari;

- i) Il gestore finanziario ha la possibilità di scegliere autonomamente i singoli fondi "hedge" (underlying fund) che, per strategia, conduzione e finalità, ritiene idonei a conseguire l'obiettivo di rendimento annuale del fondo nel rispetto della volatilità prefissata. I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Verde II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli "underlying fund" sia appropriata alla strategia che ciascun gestore deve perseguire e in linea con gli scopi del fondo. In nessun caso il gestore finanziario opererà in Underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovessero esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva;
- j) in relazione allo stile di gestione adottato, non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 3% al 5% entro il quale la Società propone di operare;
- l) la Società si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno in Quote di O.I.C.R. promossi e/o gestiti da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Cattolica Assicurazioni). In presenza di un potenziale conflitto di interesse il gestore finanziario osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai Contraenti, volta a conseguire il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tale accordo.

PRIVATE INSURANCE II LINEA GIALLA II:

- a) denominazione del Fondo: Private Insurance II Linea Gialla II;
- b) data di inizio di operatività del Fondo: Giugno 2007;

- c) categoria del Fondo: "fondo speculativo flessibile";
- d) valuta di denominazione: euro;
- e) finalità del Fondo: obiettivo della linea Private Insurance II Linea Gialla II è quello di generare, nel lungo periodo, un apprezzamento del capitale investito attraverso investimenti diversificati in una pluralità di fondi "hedge" che adottano strategie diverse volte all'accrescimento del valore e, al contempo, a minimizzare il rischio di perdite attraverso il controllo della volatilità;
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: più di 5 anni;
- g) profilo di rischio del fondo: medio con volatilità Target media annua attesa variabile dal 5% al 6% (non viene riportato il dato della volatilità reale in quanto il fondo, alla data della redazione della presente Nota Informativa, è attivo da meno di un anno e quindi non è possibile ottenere un parametro direttamente confrontabile con l'intervallo stimato di variabilità della volatilità annuale);
- h) il fondo investe in un fondo dei fondi "hedge" che a sua volta investe in una pluralità di fondi sottostanti (underlying fund). Tale numero normalmente è compreso tra le 15 e le 30 unità, ma può discostarsi significativamente in relazione alle strategie adottate dal gestore del fondo. In via ordinaria è previsto un limite massimo di investimento, pari al 20% del patrimonio del fondo, per singolo fondo oggetto di investimento e per singolo gestore. Il patrimonio del fondo potrà essere investito in altri strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni o, ancora, OICR speculativi di diritto estero che non prevedono forme di vigilanza, da parte di un'autorità pubblica di controllo, equivalenti a quelle cui sono sottoposti gli organismi italiani o irlandesi. Il fondo potrà comunque essere parzialmente investito in disponibilità liquide e il gestore potrà, in relazione agli andamenti dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, adottare scelte di investimento diverse al fine di tutelare l'interesse degli assicurati.

Resta inoltre salva la facoltà di investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari derivati e in strumenti di copertura dei rischi finanziari;

- i) Il gestore finanziario ha la possibilità di scegliere autonomamente i singoli fondi "hedge" (underlying fund) che, per strategia, conduzione e finalità, ritiene idonei a conseguire l'obiettivo di rendimento annuale del fondo nel rispetto della volatilità prefissata. I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Gialla II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli "underlying fund" sia appropriata alla strategia che ciascun gestore deve perseguire e in linea con gli scopi del fondo. In nessun caso il gestore finanziario opererà in Underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovessero esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva.

Attraverso i singoli fondi (underlying fund), il gestore finanziario tende quindi a diversificare il portafoglio utilizzando un ventaglio di strategie, tra le quali indichiamo, per una maggior comprensione dell'investimento, le seguenti:

- "Fixed Income Arbitrage": è una strategia che impiega un elevato livello di leva finanziaria, la strategia mira ad amplificare le piccole discrepanze nei prezzi delle obbligazioni evidenziate mediante analisi e modelli.
- "Convertible Arbitrage": è una strategia simile a quella del Fixed income arbitrage con la differenza che opera esclusivamente nel mercato delle obbligazioni convertibili. Acquistando delle obbligazioni convertibili e contestuale vendita allo scoperto dell'azione sottostante si cerca di speculare sulle discrepanze tra i due prezzi.
- "Market Neutral": la strategia impiega posizioni lunghe e corte ugualmente pesate in termini di rischio in modo da neutralizzare l'influenza dei movimenti di mercato in entrambe le direzioni. Il ritorno della strategia proviene dai differenziali o dalle discrepanze di prezzo nei titoli. Il livello di leva utilizzato varia a seconda dello stile di gestione e del rendimento atteso.
- "Event Driven": la strategia cerca di anticipare i movimenti nei prezzi di azioni od obbligazioni collegate ad eventi societari o di settore.
- "Merger Arbitrage": è una strategia che investe in fusioni, acquisizioni o altri eventi sul capitale delle aziende che possano muovere sensibilmente i prezzi dei titoli.

Normalmente, il gestore acquista le azioni di una società oggetto di acquisizioni vendendo contemporaneamente allo scoperto i titoli della società acquirente.

- “Distressed Securities”: è una strategia che investe in titoli di società in grave crisi finanziaria ad un prezzo molto inferiore al valore reale.
- “Emerging Markets”: è una strategia focalizzata interamente sui paesi in via di sviluppo, con una preponderanza degli investimenti azionari. I mercati emergenti sono molto sensibili ai flussi di liquidità. I gestori mantengono normalmente una presenza locale sui mercati di riferimento per avere accesso a informazioni difficili da recepire sui canali internazionali.
- “Global Macro”: investe in ogni tipo di titolo (azioni, obbligazioni, valute, commodities) con un approccio "top-down", "bottom-up" o una strategia mista. Grande importanza è data all'effetto leva e i ritorni possono essere molto elevati a prezzo di un'alta volatilità.

I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Gialla II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli “underlying fund” sia appropriata alla strategia che ciascun gestore deve perseguire. Il gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Gialla II monitora costantemente l'esercizio della leva finanziaria usata da ciascun fondo - underlying fund - con lo scopo di mantenere un livello medio di leva finanziaria appropriato agli scopi del fondo. Sebbene l'appropriato livello di leva finanziaria adottato da ciascun underlying fund varia in funzione della strategia adottata e del livello di volatilità prefissato proprio degli strumenti in cui l'underlying fund investe, in nessun caso il gestore finanziario opererà in underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovessero esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva;

- j) in relazione allo stile di gestione adottato, non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 5% al 6% entro il quale la Società propone di operare.
- l) la Società si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno in Quote di O.I.C.R. promossi e/o gestiti da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Cattolica Assicurazioni).

In presenza di un potenziale conflitto di interesse il gestore finanziario osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai Contraenti, volta a conseguire il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tale accordo.

PRIVATE INSURANCE II LINEA ROSSA II

- a) denominazione del Fondo: Private Insurance II Linea Rossa II;
- b) data di inizio di operatività del Fondo: 1 Aprile 2008;
- c) categoria del Fondo: “fondo speculativo flessibile”;
- d) valuta di denominazione: euro;
- e) finalità del Fondo: obiettivo della linea Private Insurance II Linea Rossa II è quello di generare, nel lungo periodo, un forte apprezzamento del capitale investito attraverso investimenti diversificati in una pluralità di fondi “hedge” che adottano strategie diverse volte all'accrescimento del valore e, al contempo, a minimizzare il rischio di perdite attraverso il controllo della volatilità;
- f) orizzonte temporale minimo consigliato: più di 6 anni;
- g) profilo di rischio del fondo: alto con volatilità Target media annua attesa variabile dal 7,5% al 8,5% (non viene riportato il dato della volatilità reale in quanto il fondo, alla data della redazione della presente Nota Informativa, è attivo da meno di un anno e quindi non è possibile ottenere un parametro direttamente confrontabile con l'intervallo stimato di variabilità della volatilità annuale);
- h) il fondo investe in un fondo dei fondi “hedge” che a sua volta investe in una pluralità di fondi sottostanti (underlying fund). Tale numero normalmente è compreso tra le 15 e le 30 unità, ma può discostarsi significativamente in relazione alle strategie adottate dal gestore del fondo. In via ordinaria è previsto un limite massimo di investimento, pari al 20% del patrimonio del fondo, per singolo fondo oggetto di investimento e per singolo

gestore. Il patrimonio del fondo potrà essere investito in altri strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni o, ancora, OICR speculativi di diritto estero che non prevedono forme di vigilanza, da parte di un'autorità pubblica di controllo, equivalenti a quelle cui sono sottoposti gli organismi italiani o irlandesi. Il fondo potrà comunque essere parzialmente investito in disponibilità liquide e il gestore potrà, in relazione agli andamenti dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, adottare scelte di investimento diverse al fine di tutelare l'interesse degli assicurati. Resta inoltre salva la facoltà di investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari derivati e in strumenti di copertura dei rischi finanziari.

- i) Il gestore finanziario ha la possibilità di scegliere autonomamente i singoli fondi "hedge" (underlying fund) che, per strategia, conduzione e finalità, ritiene idonei a conseguire l'obiettivo di rendimento annuale del fondo nel rispetto della volatilità prefissata. I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Rossa II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli "underlying fund" sia appropriata alla strategia che ciascun gestore deve perseguire e in linea con gli scopi del fondo. In nessun caso il gestore finanziario opererà in Underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovessero esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva.

Attraverso i singoli fondi (underlying fund), il gestore finanziario tende quindi a diversificare il portafoglio utilizzando un ventaglio di strategie, tra le quali indichiamo, per una maggior comprensione dell'investimento, le seguenti:

- "Fixed Income Arbitrage": è una strategia che impiega un elevato livello di leva finanziaria, la strategia mira ad amplificare le piccole discrepanze nei prezzi delle obbligazioni evidenziate mediante analisi e modelli.
- "Convertible Arbitrage": è una strategia simile a quella del Fixed income arbitrage con la differenza che opera esclusivamente nel mercato delle obbligazioni convertibili. Acquistando delle obbligazioni convertibili e contestuale vendita allo scoperto dell'azione sottostante si cerca di speculare sulle discrepanze tra i due prezzi.
- "Market Neutral": la strategia impiega posizioni lunghe e corte ugualmente pesate in termini di rischio in modo da neutralizzare l'influenza dei movimenti di mercato in entrambe le direzioni. Il ritorno della strategia proviene dai differenziali o dalle discrepanze di prezzo nei titoli. Il livello di leva utilizzato varia a seconda dello stile di gestione e del rendimento atteso.
- "Event Driven": la strategia cerca di anticipare i movimenti nei prezzi di azioni od obbligazioni collegate ad eventi societari o di settore.
- "Merger Arbitrage": è una strategia che investe in fusioni, acquisizioni o altri eventi sul capitale delle aziende che possano muovere sensibilmente i prezzi dei titoli. Normalmente, il gestore acquista le azioni di una società oggetto di acquisizioni vendendo contemporaneamente allo scoperto i titoli della società acquirente.
- "Distressed Securities": è una strategia che investe in titoli di società in grave crisi finanziaria ad un prezzo molto inferiore al valore reale.
- "Emerging Markets": è una strategia focalizzata interamente sui paesi in via di sviluppo, con una preponderanza degli investimenti azionari. I mercati emergenti sono molto sensibili ai flussi di liquidità. I gestori mantengono normalmente una presenza locale sui mercati di riferimento per avere accesso a informazioni difficili da recepire sui canali internazionali.
- "Global Macro": investe in ogni tipo di titolo (azioni, obbligazioni, valute, commodities) con un approccio "top-down", "bottom-up" o una strategia mista. Grande importanza è data all'effetto leva e i ritorni possono essere molto elevati a prezzo di un'alta volatilità.

I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Rossa II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli "underlying fund" sia appropriata.

ta alla strategia che ciascun gestore deve perseguire. Il gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Rossa II monitora costantemente l'esercizio della leva finanziaria usata da ciascun fondo - underlying fund - con lo scopo di mantenere un livello medio di leva finanziaria appropriato agli scopi del fondo. Sebbene l'appropriato livello di leva finanziaria adottato da ciascun underlying fund varia in funzione della strategia adottata e del livello di volatilità prefissato proprio degli strumenti in cui l'underlying fund investe, in nessun caso il gestore finanziario opererà in underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovessero esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva;

- j) in relazione allo stile di gestione adottato, non essendo possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata, è stato quantificato un intervallo di volatilità variabile dal 7,5% al 8,5% entro il quale la Società propone di operare;
- I) la Società si riserva la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo Interno in Quote di O.I.C.R. promossi e/o gestiti da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Cattolica Assicurazioni). In presenza di un potenziale conflitto di interesse il gestore finanziario osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai Contraenti, volta a conseguire il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tale accordo.

Inoltre, per ciascuno dei summenzionati Fondi, valgono le seguenti indicazioni:

- 1. le commissioni retrocesse dalle società di gestione degli O.I.C.R. vengono reinvestite nei Fondi Interni o in alternativa compensate con i costi che sono puntualmente descritti al successivo punto 10.2;
- 2. i Fondi Interni possono investire anche esclusivamente in Quote di O.I.C.R. o di underlying fund che vengono selezionati dalla Società coerentemente agli obiettivi di rischio - rendimento di ciascun Fondo interno. Inoltre, la Società attua una gestione "multimanager" selezionando la società di gestione di ciascun underlying fund in funzione delle aree di specializzazione delle società di gestione stesse;
- 3. il valore delle Quote dei Fondi Interni è calcolato mensilmente dividendo il valore del patrimonio complessivo netto del relativo Fondo per il numero di Quote costituenti il patrimonio. Pertanto tale valore sarà soggetto alle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. Il valore così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

Si precisa che il valore complessivo di ogni singolo Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività. La Società calcola tale valore, considerando le consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita nelle disponibilità liquide del Fondo.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa; l'immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- le Quote di O.I.C.R. sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;

- al momento della valutazione, la Società preleva da ogni Fondo Interno i costi e gli oneri previsti dal contratto (cfr. successivo punto 10.2.).

La gestione della componente finanziaria compete alla Società che si avvale anche del contributo di gestori terzi tra i quali trova spazio "BPVi Fondi Sgr" (Società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo Cattolica Assicurazioni).

Benché la normativa irlandese non preveda che i Fondi Interni siano soggetti a revisione, la revisione annuale dei conti della Società (realizzata da Ernst&Young Ireland) prevede lo specifico controllo dei Fondi stessi.

Si rammenta che la volatilità di un Fondo esprime la variabilità percentuale dei rendimenti del Fondo rispetto al rendimento medio ottenuto dal Fondo stesso in un determinato orizzonte temporale. Per tale ragione, la volatilità annua attesa di un Fondo può essere assunta quale misura del profilo di rischio del Fondo stesso. Qui di seguito viene riportata la tabella (cfr. Comunicazione ANIA del 28/03/2002) che indica l'intervallo di variabilità dell'indice di volatilità associato alle diverse classi di rischio attribuibili ai Fondi Interni assicurativi di tipo Unit-Linked:

Volatilità	Classe di rischio
0%-0,9%	Molto basso
1%-2,9%	Basso
3%-7,9%	Medio Bassa
8%-14,9%	Medio Alto
15%-24,9%	Alto
25% ed oltre	Molto Alto

9. Crediti di imposta

Si rammenta che la Società, attraverso l'acquisto di strumenti finanziari da parte dei Fondi Interni, potrebbe maturare dei crediti di imposta. Vicenza Life attribuisce a ciascun fondo il credito di imposta maturato e riscattato con le plusvalenze realizzate sui fondi interni, secondo le modalità consentite dalla legislazione nazionale.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

10. Costi

Sul contratto vengono applicati costi di varia natura. In particolare si distinguono i costi diretti, applicati direttamente dalla Società all'importo del premio ed al valore o numero delle Quote, dai costi indiretti, che incidono indirettamente sul valore di polizza e sono applicati da soggetti diversi da Vicenza Life.

10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1. Costi gravanti sul premio

I costi, al netto dei quali il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono investiti nei Fondi Interni di riferimento, sono pari alle spese fisse di emissione della polizza, fissate nella misura di 30,00 Euro e alle commissioni di sottoscrizione della polizza stabilite in funzione dell'opzione scelta dal Contraente, come di seguito indicato:

VERSAMENTO EFFETTUATO	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Opzione a)commissione piena	1,10%
Opzione b) commissione intermedia	0,80%
Opzione c) commissione ridotta	0,60%
Opzione d) nessuna commissione	0,00%

10.1.2. Costi per riscatto

10.1.2.1. Riscatto:

In caso di riscatto (totale o parziale) è prevista l'applicazione di una commissione di riscatto variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza della polizza (cfr. successivo punto 14.) e del livello commissionale scelto all'atto della sottoscrizione:

	Periodo trascorso dalla decorrenza della polizza		
Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Primi 12 mesi	Dal 13 a 24 mese incluso	Dal 25 a 36 mese incluso
Opzione a) commissione piena	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione
Opzione b) commissione intermedia	1% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione
Opzione c) commissione ridotta	2% del valore di polizza	1% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione d) nessuna commissione	2,5% del valore di polizza	2% del valore di polizza	1% del valore di polizza

10.1.2.2. Switch:

Il Contraente non può modificare la scelta dei Fondi Interni di investimento (scelti per la prima volta al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione).

10.1.3. Costi per copertura addizionale in caso di decesso

È previsto il prelievo periodico annuale di un costo a copertura della "maggiorazione in caso di decesso" (cfr. precedente punto 5). Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,42% annuale del "Valore di Polizza". Tale costo viene prelevato dal patrimonio dei Fondi Interni (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote dei Fondi stessi).

10.2. Costi gravanti sui Fondi Interni

Vengono indicati di seguito i costi gravanti sui Fondi Interni e quindi indirettamente sul Contraente:

10.2.1. è prevista l'applicazione di una **commissione di gestione** (a copertura dei costi di gestione finanziaria dei Fondi Interni) calcolata in proporzione al patrimonio di ciascun Fondo (l'aliquota di proporzionalità non può eccedere le misure annuali sottoindicate). Tale commissione è comprensiva del costo di gestione degli underlying fund inclusi in ciascun fondo interno.

FONDO INTERNO COMMISSIONE MASSIMA ANNUA

- **Private Insurance II Linea Verde II: 2,8% (di cui 1,0% trattenuto dal fondo interno)**
- **Private Insurance II Linea Gialla II: 3,2 (di cui 1,5% trattenuto dal fondo interno)**
- **Private Insurance II Linea Rossa II: 3,4% (di cui 1,5% trattenuto dal fondo interno)**

10.2.2. gli underlying fund, in cui Fondi Interni sono liberi di investire, possono prevedere l'applicazione di **commissioni di overperformance**. L'esistenza di commissioni di over-performance non dipende dalla Società, ma dalla tipologia degli underlying fund acquistati dal Fondo e dal rendimento ottenuto;

10.2.3. è prevista, a carico dei Fondi, la **spesa di pubblicazione del valore delle Quote dei Fondi Interni**. Il valore massimo annuale di tale spesa è pari, alla data di redazione della presente Nota Informativa, a Euro 2.000,00 per ciascun fondo;

10.2.4. è prevista una spesa di **verifica e revisione di ciascun Fondo Interno**, qualora l'Autorità di Vigilanza irlandese lo richiedesse;

10.2.5. è prevista una spesa di **redazione e stampa del rendiconto trimestrale di gestione dei Fondi Interni** (tale spesa viene addebitata a ciascun Fondo solo nel caso gli stampati non siano utilizzati ad uso promozionale);

10.2.6. sono previste **spese e commissioni bancarie** dirette e inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;

10.2.7. possono essere previste **spese legali e giudiziarie** relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza dei Fondi.

Il costo di negoziazione titoli è a carico del Fondo Interno, inoltre si ricorda che i Fondi di investimento possono comportare dei costi d'entrata.

Si precisa che gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Le spese 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 possono essere trattenute giornalmente dalla Società Vicenza Life dal patrimonio del Fondo in ragione di 1/365 del totale annuo previsto ovvero compensate con le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori dei singoli underlying fund. I costi previsti ai precedenti punti 10.2.1 sono validi fino al 01/01/2009 e saranno tacitamente rinnovati per successivi periodi di 4 anni salvo il caso in cui la Società li modifichi, dandone tempestiva comunicazione al Contraente. Tali modifiche potranno avvenire a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al fine di garantire la solvibilità della Società, nell'interesse dei sottoscrittori.

Il Contraente che non intenda accettare tale modifica dovrà darne comunicazione alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 gg. dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Società. In tal caso il contratto si risolve di diritto e viene liquidato il controvalore delle Quote. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

11. Regime legale e fiscale

11.1. Trattamento fiscale dei premi di assicurazione:

11.1.1. Imposta sui premi: i premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta;

11.1.2. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. lgs. n. 344/03, cd. "Nuovo T.U.I.R.") danno diritto, nel caso la Società non abbia facoltà di recesso dal contratto, ad una detrazione annuale dall'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRE) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Alla data di redazione della presente Nota è facoltà del Contraente detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per le assicurazioni di cui sopra sino a 1.291,14 euro, indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato o da eventuali prestiti richiesti dal Contraente. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

L'importo del premio unico detraibile relativo alla componente caso morte del presente contratto è indicato in polizza. La parte residuale del premio unico e l'importo degli eventuali versamenti aggiuntivi non godono del summenzionato beneficio fiscale.

11.2. Trattamento fiscale delle somme corrisposte in caso di decesso: le somme erogate dalla Società al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").

11.3. Trattamento fiscale delle somme corrisposte in caso di vita (capitale): le somme erogate dalla Società in forma di capitale, sia in caso di riscatto sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e il corrispondente ammontare del premio pagato (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n. 326/2003).

Le somme corrisposte a titolo di riscatto parziale sono soggette al medesimo trattamento fiscale (in questo caso il rendimento finanziario viene determinato come differenza tra il valore lordo di riscatto parziale ed i premi corrisposti opportunamente proporzionati al valore della somma riscattata). L'imposta sostitutiva viene determinata e corrisposta all'erario dalla Società.

11.4. Trattamento fiscale delle rendite vitalizie: a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale, la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati costituisce reddito e quindi è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R." e art. 41 bis della L. n. 326/2003). I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.") soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R."). Inoltre, si rammenta che:

- le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili ai sensi dell'art. 1923 c.c.;
- ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione e, quindi, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (diritto proprio del beneficiario).

La presente Nota Informativa è stata redatta in conformità con le leggi in materia di regime legale e fiscale in vigore alla data di redazione della Nota stessa. La Società non è responsabile di eventuali futuri cambiamenti del regime legale e fiscale.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

12. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento dei premi e di conversione dei premi in Quote

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta da parte di Vicenza Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio unico iniziale sempre che, entro il suddetto termine, Vicenza Life non abbia comunicato per iscritto al Contraente la volontà di non accettare la proposta.

I versamenti dei premi a Vicenza Life vengono effettuati tramite addebito automatico sul c/c bancario del Contraente. In caso di successiva estinzione del conto corrente, ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo, sarà possibile effettuare ulterio-

ri versamenti aggiuntivi mediante un ordine di bonifico sul conto corrente del broker assicurativo Rasini Viganò SpA (aperto presso Banca Popolare di Vicenza, c/c 288784, ABI 5728, CAB 11801) specificando nella causale del bonifico il numero della polizza e provvedendo comunque a contattare preventivamente Vicenza Life.

La Società non si fa carico delle spese relative all'effettuazione di suddette forme di pagamento.

I versamenti del Contraente, al netto dei costi descritti al precedente punto 10.1.1., sono investiti nei Fondi Interni selezionati dal Contraente stesso. Si rammenti che il patrimonio di ciascun Fondo Interno è suddiviso in Quote. Il numero delle Quote di partecipazione è attribuito a ciascun Assicurato dividendo il premio unico o gli eventuali versamenti aggiuntivi (al netto dei costi descritti al precedete punto 10.1.1.) per il valore unitario della Quota relativo all'ultimo giorno lavorativo del mese in cui i premi versati dal contraente sono stati addebitati sul conto corrente della Compagnia.

La decorrenza del contratto assicurativo è quindi fissata il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio iniziale unico.

13. Lettera di conferma di investimento del premio

La Società provvede a comunicare al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di conversione del premio unico in Quote l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di ricevimento della proposta, la data di incasso del premio unico, la data di decorrenza del contratto, il numero delle Quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di negoziazione.

Tale comunicazione verrà effettuata, secondo le stesse modalità e gli stessi limiti temporali, per ogni eventuale versamento aggiuntivo.

14. Riscatto

VALORE DI RISCATTO

Il contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere il riscatto totale o parziale della polizza. Il riscatto parziale è sempre ammesso a condizione che il valore di ciascun riscatto sia almeno pari a 10.000,00 €; e il "Valore di Polizza", al netto del valore lordo del riscatto parziale, non sia inferiore a 50.000,00 €. Il capitale liquidabile in caso di riscatto totale è pari al prodotto del "Valore di Polizza" e del coefficiente di riscatto determinato in base agli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto e dal livello commissionale scelto all'atto della sottoscrizione, come indicato nella tabella sotto riportata:

	Periodo trascorso dalla decorrenza della polizza		
Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Primi 12 mesi	Dal 13 a 24 mese incluso	Dal 25 a 36 mese incluso
Opzione a) commissione piena	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione
Opzione b) commissione intermedia	1% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione
Opzione c) commissione ridotta	2% del valore di polizza	1% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione d) nessuna commissione	2,5% del valore di polizza	2% del valore di polizza	1% del valore di polizza

Salvo eventi di natura eccezionale sottratti al controllo di Vicenza Life, il "Valore di Polizza" viene calcolato in base al calendario sotto indicato a condizione che la richiesta di disinvestimento sia trasmessa alla Società completa di tutta la documentazione indicata all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. Il valore di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse regole previste per il ricatto totale (sostituendo quindi il "Valore di Polizza" con il valore

riscattato). Il disinvestimento di Quote viene effettuato in proporzione al controvalore relativo a ciascun Fondo Interno collegato alla polizza.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto successivo. In caso di riscatto parziale la polizza resta in vigore ed il "Valore di Polizza" viene diminuito dell'importo lordo riscattato.

Calendario di liquidazione

Richieste di riscatto pervenute dal giorno	Riscatti e sinistri autorizzati	NAV utilizzato per la liquidazione	Data di liquidazione
5-05-2008	4-06-2008	31-07-2008	29-08-2008
5-06-2008	4-07-2008	29-08-2008	30-09-2008
5-07-2008	4-08-2008	30-09-2008	31-10-2008
5-08-2008	4-09-2008	31-10-2008	28-11-2008
5-09-2008	3-10-2008	28-11-2008	31-12-2008
4-10-2008	4-11-2008	31-12-2008	30-01-2009
5-11-2008	4-12-2008	30-01-2009	27-02-2009
5-12-2008	2-01-2009	27-02-2009	31-03-2009
3-01-2009	4-02-2009	31-03-2009	30-04-2009
5-02-2009	4-03-2009	30-04-2009	29-05-2009
5-03-2009	3-04-2009	29-05-2009	30-06-2009
4-04-2009	4-05-2009	30-06-2009	31-07-2009
5-05-2009	4-06-2009	31-07-2009	31-08-2009
5-06-2009	3-07-2009	31-08-2009	30-09-2009
4-07-2009	4-08-2009	30-09-2009	30-10-2009
5-08-2009	4-09-2009	30-10-2009	30-11-2009
5-09-2009	2-10-2009	30-11-2009	31-12-2009
3-10-2009	4-11-2009	31-12-2009	29-01-2010
5-11-2009	4-12-2009	29-01-2010	26-02-2010
5-12-2009	4-01-2010	26-02-2010	31-03-2010
5-01-2010	4-02-2010	31-03-2010	30-04-2010
5-02-2010	4-03-2010	30-04-2010	31-05-2010
5-03-2010	2-04-2010	31-05-2010	30-06-2010
3-04-2010	4-05-2010	30-06-2010	30-07-2010
5-05-2010	4-06-2010	30-07-2010	31-08-2010
5-06-2010	2-07-2010	31-08-2010	30-09-2010
3-07-2010	4-08-2010	30-09-2010	29-10-2010
5-08-2010	3-09-2010	29-10-2010	30-11-2010

La richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale deve essere formulata per iscritto ed inviata a Vicenza Life (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) corredata della documentazione dettagliata nelle Condizioni di Assicurazione.

Si rammenta che, **il Contraente deve valutare con particolare attenzione, prima della sottoscrizione del contratto, l'impegno che sta assumendo in termini di durata e di premio corrisposto, nonché le conseguenze, generalmente svantaggiose, che comporta l'interruzione di un contratto in corso.**

Si riportano di seguito i dettaglio dell'ufficio della Società cui rivolgersi per ottenere informazioni sui valori di riscatto parziale/totale: servizio di Call Center (attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30) al Numero Verde (gratuito): 800-072555, indirizzo di posta elettronica: call.center@rva.it, l'indirizzo postale: Call Center Vicenza Life c/o Rasini Viganò SpA, Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano.

Si rammenta che la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote.

Il valore liquidabile in caso di riscatto totale potrebbe quindi, in funzione dell'andamento finanziario degli attivi inclusi nei Fondi di riferimento, risultare inferiore **alla somma dei premi corrisposti (tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati).**

Per la quantificazione dettagliata dei costi in caso di riscatto si rinvia al paragrafo 10.1.2.

OPZIONI DI CONTRATTO

In caso di riscatto totale, il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione, anche parziale, del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia calcolata in base all'età ed al sesso del Beneficiario al momento della conversione stessa. Le condizioni di erogazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione. La Società fornirà per iscritto all'avente diritto interessato all'opzione - al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. Inoltre, la Società trasmetterà all'avente diritto, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all'opzione stessa.

15. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta di polizza fino al momento della conclusione del contratto ottenendo la restituzione dell'eventuale premio unico versato. La comunicazione di revoca (contenente il numero della proposta di assicurazione la Banca di riferimento ed i dati anagrafici del Contraente) deve essere fatta pervenire a Vicenza Life, tramite raccomandata A.R. Il sottoscrittore ha diritto alla restituzione dell'intero premio eventualmente versato entro quindici giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della richiesta di revoca.

16. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi del contratto, deve essere fatta pervenire alla Società tramite raccomandata A.R. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 90 giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale del documento di polizza, la Società è tenuta al rimborso del premio, al lordo delle commissioni di sottoscrizione della polizza indicate al precedente punto 10.1.1. e al netto/lordo dell'eventuale minusvalenza/plusvalenza finanziaria. Tale minusvalenza/plusvalenza è pari al prodotto del numero delle Quote da disinvestire per la differenza tra il loro valore unitario di acquisizione e quello del giorno di negoziazione utilizzato per la conversione (l'importo rimborsabile in caso di recesso è dunque pari al controvalore delle Quote maggiorato delle commissioni di sottoscrizione ma non delle spese fisse di emissione della polizza).

17. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esigibilità degli stessi e ad individuarne gli aventi diritto. Si rimanda a tal proposito all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società provvederà ad emettere l'ordine di pagamento entro il terzo giorno di negoziazione successivo al giorno di liquidazione riprodotto nella tabella "calendario delle liquidazioni" sopra riportata. Decorso tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori.

Si richiama l'attenzione del Contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa

vigente (Art. 2952, comma secondo, c.c.: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda").

18. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge del luogo ove risiede il Contraente.

19. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

20. Reclami

Per ogni informazione o reclamo la Società ha messo a disposizione del Contraente un Call Center attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30. Il Numero Verde (gratuito) è l'800-072555. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (Call Center Vicenza Life c/o Rasini Viganò SpA, Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

21. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente il foro del comune di residenza del Contraente, ovvero del domicilio del Contraente, dei beneficiari o degli aventi diritto, a seconda del soggetto che promuove la causa.

22. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

La Società si impegna a consegnare in fase pre-contrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

23. Informativa in corso di contratto

Nel corso della durata contrattuale, la Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel regolamento dei Fondi Interni intervenute anche per effetto di modifiche alla legislazione e/o al regime fiscale successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Inoltre, la Società si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comu-

nicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento. Inoltre, la Società è a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta del Contraente (indirizzata al Servizio Clienti c/o sede legale e direzione generale della Società indirizzo: in KBC House, Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland), entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (cfr. Glossario) della richiesta, informazioni in merito al presente contratto.

F. DATI STORICI SUL FONDO


24. Dati storici di rendimento, di rischio, Total Expenses Ratio (TER - costi effettivi del Fondo Interno) e di Turnover di portafoglio del Fondo

Essendo i fondi di recente istituzione, si precisa che, come previsto dall'Isvap, non risulta possibile illustrare:

- il rendimento annuo dei fondi interni (o simulare un andamento prospettico in funzione del benchmark di riferimento essendo tali fondi completamente svincolati da predefiniti benchmark di riferimento);
- il livello di rischio rappresentato dal parametro della volatilità;
- il Total Expenses Ratio (TER) che indica il costo effettivo di ciascun Fondo Interno (indica il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare preso in esame, tra il totale dei costi posti a carico del Fondo ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso);
- il tasso di movimentazione del portafoglio di ciascun Fondo (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Vicenza Life Limited è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Generalità e firma autografa
(General Manager)
Massimo Camusso



FOGLIO BIANCO
PER ESIGENZE
TIPOGRAFICHE

GUIDA LIFE

*PRIVATE
INSURANCE II*

2008

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Edizione '08

PRIVATE INSURANCE II CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Art. 1 Prestazioni contrattuali

In caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ma nel rispetto delle condizioni di carenza indicate al successivo Art. 2, nonché delle condizioni di sottoscrizione indicate nella Nota Informava, Vicenza Life si impegna a versare al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari al "Valore di Polizza" aumentato di una "maggiorazione in caso di decesso" variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso, come meglio dettagliato nella Nota Informativa punto 5. In caso di decesso avvenuto nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e la conclusione del contratto la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

Salvo eventi eccezionali al di fuori del dominio della Impresa Assicurativa, per la valutazione del "Valore di Polizza" verrà utilizzato il valore unitario delle Quote dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'autorizzazione, secondo il calendario indicato nella nota informativa al punto 14. La fase autorizzativa consegue alla notifica scritta dell'avvenuto decesso ed all'esame di completezza di tutta la documentazione prevista per la liquidazione (Cfr. Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione).

Si rammenti che la Società non offre alcuna garanzia finanziaria. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote.

Il valore liquidabile in caso di decesso potrebbe quindi, in funzione dell'andamento finanziario degli attivi inclusi nei Fondi Interni di riferimento, risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti (tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati).

La copertura in caso di morte prevede la corresponsione di un premio periodico il cui importo annuale non potrà eccedere lo 0,42% del "Valore di Polizza". Si veda a tal proposito il punto 10 della Nota Informativa.

Art. 2 Rischio di morte e limitazione della garanzia

Il presente contratto viene assunto senza visita medica, pertanto, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto, sarà corrisposto ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari al "Valore di Polizza". Tuttavia, la Società non applicherà la limitazione sopraindicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi sopravvenuti dopo la decorrenza di polizza:

- tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virali A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvista, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente copertura e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la "maggiorazione in caso di decesso" non sarà corrisposta. In tal evenienza la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, o agli aventi diritto, un importo pari "Valore di Polizza".

II. ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Art. 3 Modalità di sottoscrizione

Il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione dopo aver letto e compreso la documentazione contenuta nel Fascicolo Informativo e gli eventuali allegati.

Art. 4 Conclusione del contratto, decorrenza e durata dell'assicurazione

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'avvenuta accettazione della proposta da parte di Vicenza Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio unico iniziale sempre che, entro il suddetto termine, Vicenza Life non abbia comunicato per iscritto al Contraente la volontà di non accettare la proposta.

La decorrenza del contratto assicurativo coincide con il quinto giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico.

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- riscatto totale;
- esaurimento delle Quote;
- morte dell'Assicurato.

Art. 5 Modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento della conclusione del contratto ottenendo la restituzione dell'eventuale premio unico versato. La comunicazione di revoca (contenente il numero della Proposta di Assicurazione, la Banca di riferimento ed i dati anagrafici del Contraente) deve essere fatta pervenire a Vicenza Life, tramite raccomandata A.R. Il sottoscrittore ha diritto alla restituzione dell'intero premio eventualmente versato entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della richiesta di revoca. Il Contraente può recedere dal contratto, entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi del contratto, deve essere fatta pervenire alla Società tramite raccomandata A.R. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dalla data convenzionale di ricevimento (Cfr. Glossario) della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale del documento di polizza, la Società è tenuta al rimborso del premio, al lordo delle commissioni di sottoscrizione della polizza (meglio indicate nella Nota Informativa) e al netto/lordo dell'eventuale minusvalenza/plusvalenza finanziaria.

Tale minusvalenza/plusvalenza è pari al prodotto del numero delle Quote da disinvestire per la differenza tra il loro valore unitario di acquisizione e quello del giorno di negoziazione utilizzato per la conversione (l'importo rimborsabile in caso di recesso è dunque pari al controvalore delle Quote maggiorato delle commissioni di sottoscrizione ma non delle spese fisse di emissione della polizza).

III. ASPETTI GENERALI

Art. 6 Disciplina del Contratto

Il contratto è disciplinato dalla documentazione del presente Fascicolo Informativo e da eventuali Condizioni Particolari o Appendici nel caso di specifiche esigenze e/o richieste del Contraente. Per quanto non previsto, valgono inoltre le norme legislative italiane in materia.

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 8 Limiti di età

Il contratto è stipulabile da Assicurati di età assicurativa alla data di decorrenza del contratto compresa tra i 18 e gli 80 anni. L'età assicurativa iniziale è determinata considerando la differenza tra la data di decorrenza delle coperture assicurative e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Art. 9 Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, i Beneficiari in caso di morte e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all' art. 1922 c.c..

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Società o mediante testamento.

In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Art. 10 Cessione e pegno

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione del contratto. Contestualmente, Vicenza Life si riserva il diritto di annotare la cessione sulla polizza o su una apposita appendice. Vicenza Life può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1409 c.c. Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi.

Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno. Contestualmente Vicenza Life si riserva il diritto di annotare la costituzione in pegno sulla polizza o su una apposita appendice. Vicenza Life può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario, in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. Nel caso di pegno, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

IV. VERSAMENTI

Art. 11 Premi

"Private Insurance II" è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a 100.000,00 Euro. È prevista la facoltà di integrare l'investimento con versamenti aggiuntivi ciascuno di importo fino ad un importo massimo di inferiore a 200.000,00 Euro. Ciascun versamento aggiuntivo deve essere almeno pari a 50.000,00 €.

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, ha la facoltà di ripartire il versamento in uno dei tre fondi gestiti (Private Insurance II Linea Verde II, Private Insurance II Linea Gialla II e Private Insurance II Linea Rossa II). Al Contraente non è concessa la facoltà di modificare la propria scelta iniziale.

Il pagamento dei premi (unico o aggiuntivi) verrà effettuato tramite addebito automatico sul c/c bancario del Contraente. In caso di successiva estinzione del conto corrente, ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo, sarà possibile effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi, mediante un ordine di bonifico sul conto corrente del broker assicurativo Rasini Viganò S.p.A. (aperto presso Banca Popolare di Vicenza, c/c 288784, ABI 5728, CAB 11801) specificando nella causale del bonifico il numero della polizza e provvedendo comunque a contattare preventivamente Vicenza Life. La Società non si fa carico delle spese relative all'effettuazione di suddette forme di pagamento. Ai sensi e per gli effetti del presente contratto si considera come data di pagamento del premio quella in cui avviene l'addebito sul c/c del Contraente.

Art. 12 Modalità di destinazione dei versamenti

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente, al netto dei costi indicati al punto 10 della Nota Informativa, vengono investiti nel Fondo Interno prescelto dal Contraente al momento della sottoscrizione.

Vicenza Life provvede ad assegnare le Quote ad ogni polizza dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della Quota del giorno di riferimento. Il giorno di riferimento coincide con l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui il premio viene addebitato sul c/c del Contraente. Il valore della Quota di un fondo interno relativa ad un dato giorno di negoziazione è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di negoziazione stesso.

Art. 13 Riscatto

Il contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente, di richiedere il riscatto totale o parziale della polizza mediante richiesta scritta inviata alla Società con raccomandata A.R. (alle condizioni meglio indicate nella Nota Informativa).

Il valore di riscatto totale è pari al prodotto del "Valore di Polizza" e di un coefficiente di riscatto determinato in base agli anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto, come indicato nella tabella sotto proposta:

	Periodo trascorso dalla decorrenza della polizza		
Regime commissionale scelto all'atto della sottoscrizione	Primi 12 mesi	Dal 13° a 24° mese incluso	Dal 25° a 36° mese incluso
Opzione a) commissione piena	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione
Opzione b) commissione intermedia	1% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione	Nessuna penalizzazione
Opzione c) commissione ridotta	2% del valore di polizza	1% del valore di polizza	Nessuna penalizzazione
Opzione d) nessuna commissione	2,5% del valore di polizza	2% del valore di polizza	1% del valore di polizza

Salvo eventi di natura eccezionale sottratti al controllo di Vicenza Life, il "Valore di Polizza" viene calcolato in base al calendario di liquidazione sotto indicato, a condizione che la richiesta di disinvestimento sia trasmessa alla Società completa di tutta la documentazione indicata all'art. 15 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

Il valore di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse regole previste per il ricatto totale (sostituendo quindi il "Valore di Polizza" con il valore riscattato).

Il disinvestimento di Quote viene effettuato in proporzione al controvalore relativo a ciascun fondo interno collegato alla polizza. A seguito dell'operazione di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per le Quote residue con riproporzionamento dei corrispondenti valori contrattuali.

La richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale deve essere formulata per iscritto ed inviata a Vicenza Life (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento), che effettuerà il disinvestimento secondo il calendario sotto proposto a condizione che la richiesta di riscatto sia corredata della documentazione dettagliata nelle Condizioni di Assicurazione.

In presenza di eventi straordinari dei mercati finanziari che impediscono la liquidazione degli asset sottostanti di cui le quote sono una rappresentazione, la Compagnia può derogare al calendario di liquidazione, dandone però tempestiva notizia al cliente ed indicando le possibili soluzioni.

Calendario di liquidazione

Richieste di riscatto pervenute dal giorno	Riscatti e sinistri autorizzati	NAV utilizzato per la liquidazione	Data di liquidazione
5-05-2008	4-06-2008	4-06-2008	31-07-2008
5-06-2008	4-07-2008	4-07-2008	29-08-2008
5-07-2008	4-08-2008	4-08-2008	30-09-2008
5-08-2008	4-09-2008	4-09-2008	31-10-2008
5-09-2008	3-10-2008	3-10-2008	28-11-2008
4-10-2008	4-11-2008	4-11-2008	31-12-2008
5-11-2008	4-12-2008	4-12-2008	30-01-2009
5-12-2008	2-01-2009	2-01-2009	27-02-2009
3-01-2009	4-02-2009	4-02-2009	31-03-2009
5-02-2009	4-03-2009	4-03-2009	30-04-2009
5-03-2009	3-04-2009	3-04-2009	29-05-2009
4-04-2009	4-05-2009	4-05-2009	30-06-2009
5-05-2009	4-06-2009	4-06-2009	31-07-2009
5-06-2009	3-07-2009	3-07-2009	31-08-2009
4-07-2009	4-08-2009	4-08-2009	30-09-2009
5-08-2009	4-09-2009	4-09-2009	30-10-2009
5-09-2009	2-10-2009	2-10-2009	30-11-2009
3-10-2009	4-11-2009	4-11-2009	31-12-2009
5-11-2009	4-12-2009	4-12-2009	29-01-2010
5-12-2009	4-01-2010	4-01-2010	26-02-2010
5-01-2010	4-02-2010	4-02-2010	31-03-2010
5-02-2010	4-03-2010	4-03-2010	30-04-2010
5-03-2010	2-04-2010	2-04-2010	31-05-2010
3-04-2010	4-05-2010	4-05-2010	30-06-2010
5-05-2010	4-06-2010	4-06-2010	30-07-2010
5-06-2010	2-07-2010	2-07-2010	31-08-2010
3-07-2010	4-08-2010	4-08-2010	30-09-2010
5-08-2010	3-09-2010	3-09-2010	29-10-2010

Art. 14 Opzioni Contrattuali

In caso di riscatto totale, il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione, anche parziale, del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia calcolata in base all'età ed al sesso del Beneficiario al momento della conversione.

Le condizioni di erogazione della rendita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.

V. PAGAMENTI**Art. 15 Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esigibilità degli stessi e ad individuarne gli aventi diritto. La Società provvederà ad emettere l'ordine di pagamento osservando i termini sopra fissati. Decorso tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori.

a) in caso di recesso

- dichiarazione di recesso firmata dal contraente

b) in caso di riscatto totale o parziale:

- richiesta sottoscritta dal Contraente (con l'indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare e, nel caso di riscatto parziale, con indicazione dell'importo da riscattare);
- fotocopia di un valido documento di identità;
- documento di polizza (originale solo nel caso di riscatto totale) ed eventuali appendici;
- dichiarazione di non residenza fiscale nello stato irlandese;
- in caso di designazione irrevocabile del Beneficiario, il consenso scritto di quest'ultimo.

c) in caso di decesso dell'Assicurato:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari o dagli aventi diritto (con l'eventuale indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare);
- fotocopia del documento di identità di ciascuno dei Beneficiari o degli aventi diritto;
- documento originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di decesso dell'assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso;
- nel caso in cui siano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi, atto notorio o dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi da parte del competente ufficio comunale, dalla quale risulti l'indicazione degli eredi medesimi e che l'assicurato è morto "ab intestato";
- nel caso di successione testamentaria, copia dell'atto di pubblicazione del testamento, al fine di verificare l'eventuale designazione di Beneficiari diversi rispetto a quelli indicati in polizza.

Art. 16 Imposte e tasse

Alla polizza sono applicate le tasse e le imposte previste dalla legge. Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 17 Indicazioni relative al regime legale e fiscale in vigore alla data di stipulazione del contratto

- Non pignorabilità e non sequestrabilità: ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.
- Diritto proprio del Beneficiario: ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi della Società e, quindi, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 18 Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

VI. INFORMATIVA GENERALE**Art. 19 Comunicazioni**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Fascicolo Informativo, tutte le comunicazioni tra le parti relative al presente contratto dovranno essere indirizzate per iscritto al Call Center, istituito dalla Società, attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 16.30; il Numero Verde (gratuito) è l'800-072555.

L'indirizzo di posta elettronica è call.center@rva.it e l'indirizzo postale è Call Center Vicenza Life c/o Rasini Viganò SpA, Galleria Pattari n. 2, 20122 Milano.

Art. 20 Foro competente

Per ogni controversia con Vicenza Life è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero del domicilio eletto dal Contraente, dai Beneficiari e dagli aventi diritto, a seconda del soggetto che promuove la causa.

Art. 21 Duplicato del documento di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono chiederne alla Società un duplicato compilando l'apposita dichiarazione di smarrimento.

Art. 22 Non partecipazione

La polizza non partecipa in alcun modo agli utili della Società.

Art. 23 Circostanze eccezionali

Il presente contratto potrà subire delle variazioni nel corso della sua durata, nel caso in cui vi sia:

- 1) un mutamento della legislazione applicabile al contratto che ne comporti una modifica della disciplina;
- 2) una variazione della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Compagnia o ai Fondi Interni che comporti la modifica delle indicazioni contenute nel Fascicolo Informativo;
- 3) un aumento dei costi indicati all'Art. 8 del Regolamento dei Fondi Interni (regime delle spese).

In tali casi Vicenza Life si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche contrattuali mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con forme equipollenti ammesse dalla legge.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando l'opzione di riscatto. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 24 Legislazione applicabile

Al presente contratto si applica la legge del luogo ove risiede il Contraente.

Art. 25 Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

Art. 26 Validità

L'invalidità di un articolo o di un parte di esso non avrà alcun effetto sulla totalità del presente contratto.

Tutte le informazioni sono basate sulla comprensione della Società della legge irlandese e italiana vigente alla data di emissione di questo documento. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per tutti i successivi cambiamenti legislativi.

FOGLIO BIANCO
PER ESIGENZE
TIPOGRAFICHE

GUIDA LIFE

*PRIVATE
INSURANCE II*

2008

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Edizione '08

PRIVATE INSURANCE II REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI

Vicenza Life, Compagnia di Assicurazioni sulla vita, ha attivato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, tre Fondi interni denominati "Private Insurance II Linea Verde II", "Private Insurance II Linea Gialla II" e "Private Insurance II Linea Rossa II", ciascuno dei quali sarà di seguito chiamato Fondo.

ART. 2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI

Lo scopo dei Fondi è di realizzare l'incremento dei capitali, conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate ai Fondi stessi in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del portafoglio. I Fondi sono di tipo ad accumulazione. L'incremento del valore delle Quote dei Fondi non viene pertanto distribuito. Ogni Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

ART. 3 PARTECIPANTI AI FONDI

A ciascun Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

ART. 4 CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione di ciascun Fondo, può conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. La Società, nel rispetto di quanto sopra e della normativa vigente, ha la facoltà di investire il patrimonio di ciascun Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- valori mobiliari e Quote di O.I.C.R. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati esteri;
- valori mobiliari emessi e/o Quote di O.I.C.R. gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Società fino al 100% del patrimonio del Fondo stesso;
- valori mobiliari emessi da Società appartenenti al mondo degli "Hedge Fund" (che gestiscono fondi speculativi) fino al 100% del patrimonio del Fondo stesso.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide.

La Società ha facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione dei Fondi. La Società per una più agevole implementazione delle politiche di investimento può inoltre effettuare acquisti o vendite di derivati su indici azionari. Gli impegni della Società che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle Quote assegnate ai contratti collegati ai Fondi. L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito ai Fondi del loro controvalore in valuta nazionale corrente,

alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Assicurazione. La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente, dividendo l'importo netto versato per il valore della quota del giorno di riferimento. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore del patrimonio netto di un Fondo divenga inferiore ad un importo indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società, come il livello minimo a cui il Fondo può essere gestito in maniera economicamente efficiente, o qualora si verifichino cambiamenti nella situazione politica ed economica che influenzino il Fondo, la Società può deliberare la fusione del patrimonio di un Fondo con il patrimonio di un altro Fondo della Società avente caratteristiche similari ed attribuire le Quote del Fondo incorporato come Quote di un altro Fondo incorporante. La fusione potrà essere attuata previo preavviso di almeno 30 giorni al Contraente che, nel corso di quel periodo, potrà recedere dal contratto inviando a Vicenza Life la notifica di recesso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 5 STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO “PRIVATE INSURANCE II “LINEA VERDE II”

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio.

L'obiettivo della linea Private Insurance II Linea Verde II è quello di generare, nel medio-lungo periodo, un apprezzamento del capitale investito attraverso investimenti diversificati in una pluralità di fondi “hedge” che adottano strategie diverse volte all'accrescimento del valore e, al contempo, al contenimento della volatilità.

L'orizzonte temporale minimo consigliato è più di 4 anni. Il profilo di rischio del fondo è medio basso con volatilità target media annua attesa variabile dal 3% al 5% (non viene riportato il valore storico della volatilità in quanto, alla data della redazione della presente Nota Informativa, il fondo risulta attivo da meno di un anno).

Il fondo investe in un fondo dei fondi “hedge” che a sua volta investe in una pluralità di fondi sottostanti (underlying fund). Tale numero normalmente è compreso tra le 15 e le 30 unità, ma può discostarsi significativamente in relazione alle strategie adottate dal gestore del fondo. In via ordinaria è previsto un limite massimo di investimento, pari al 20% del patrimonio del fondo, per singolo fondo oggetto di investimento e per singolo gestore. Il patrimonio del fondo potrà essere investito in altri strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni o OICR speculativi di diritto estero che non prevedono forme di vigilanza da parte di un'autorita' pubblica di controllo (equivalente a quella cui sono sottoposti gli organismi italiani) o OICR promossi e/o gestiti da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Cattolica Assicurazioni).

In presenza di un potenziale conflitto di interesse il gestore finanziario osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai Contraenti, volta a conseguire il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tale accordo.

Il fondo potrà comunque essere parzialmente investito in disponibilità liquide e il gestore potrà, in relazione agli andamenti dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, adottare scelte di investimento diverse al fine di tutelare l'interesse degli assicurati. Resta inoltre salva la facoltà di investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari derivati e in strumenti di copertura dei rischi finanziari.

I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Verde II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli “underlying fund” sia appropriata alla strategia che ciascun gestore deve perseguire. Il gestore finanziario del fondo Private Insurance II Linea Verde II monitora costantemente l'esercizio della leva finanziaria usata da ciascun fondo - underlying fund - con lo scopo di mantenere un livello medio di leva

finanziaria appropriato agli scopi del fondo. Sebbene l'appropriato livello di leva finanziaria adottato da ciascun underlying fund varia in funzione della strategia adottata e del livello di volatilità prefissato proprio degli strumenti in cui l'underlying fund investe, in nessun caso il gestore finanziario opererà in underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovesse esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva.

ART. 6 STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO “PRIVATE INSURANCE II “LINEA GIALLA II”

L'obiettivo della linea Private Insurance II Il Linea Gialla II è quello di generare, nel lungo periodo, un apprezzamento del capitale investito attraverso investimenti diversificati in una pluralità di fondi “hedge” che adottano strategie diverse volte all'accrescimento del valore e, al contempo, a minimizzare il rischio di perdite attraverso il controllo della volatilità.

L'orizzonte temporale minimo consigliato è di più di 5 anni.

Il profilo di rischio del fondo è medio, con volatilità target media annua attesa variabile dal 5% al 6% (non viene riportato il dato della volatilità reale in quanto il fondo, alla data della redazione della presente Nota Informativa, è attivo da meno di un anno e quindi non è possibile ottenere un parametro direttamente confrontabile con l'intervallo stimato di variabilità della volatilità annuale).

Il fondo investe in un fondo dei fondi “hedge” che a sua volta investe in una pluralità di fondi sottostanti (underlying fund). Tale numero normalmente è compreso tra le 20 e le 30 unità, ma può discostarsi significativamente in relazione alle strategie adottate dal gestore del fondo. In via ordinaria è previsto un limite massimo di investimento, pari al 20% del patrimonio del fondo, per singolo fondo oggetto di investimento e per singolo gestore.

Il fondo può investire anche in via complementare in altri strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni o OICR speculativi di diritto estero che non prevedono forme di vigilanza, da parte di un'autorità pubblica di controllo (equivalenti a quelle cui sono sottoposti gli organismi italiani o irlandesi) o in quote di O.I.C.R. promossi e/o gestiti da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Cattolica Assicurazioni).

In presenza di un potenziale conflitto di interesse il gestore finanziario osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai Contraenti, volta a conseguire il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tale accordo

Il fondo potrà comunque essere parzialmente investito in disponibilità liquide e il gestore potrà, in relazione agli andamenti dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, adottare scelte di investimento diverse al fine di tutelare l'interesse degli assicurati. Resta inoltre salva la facoltà di investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari derivati e in strumenti di copertura dei rischi finanziari.

Il gestore finanziario del fondo interno si pone l'obiettivo di ricercare i migliori fondi nei quali investire i propri asset. Tale selezione avverrà su una base tecnica, volta ad individuare l'abilità dei singoli gestori a generare positive performance utilizzando leve di rischio molto contenute e con ridotta correlazione con gli investimenti effettuati su asset class a gestione tradizionale (cash, obbligazioni ed azioni).

Attraverso i singoli fondi (underlying fund), il gestore finanziario tende quindi a diversificare il portafoglio utilizzando un ventaglio di strategie, tra le quali indichiamo, per una maggiore comprensione dell'investimento, le seguenti:

- “Fixed Income Arbitrage”: è una strategia che impiega un elevato livello di leva finanziaria, la strategia mira ad amplificare le piccole discrepanze nei prezzi delle obbligazioni evidenziate mediante analisi e modelli.
- “Convertible Arbitrage”: è una strategia simile a quella del Fixed income arbitrage con la differenza che opera esclusivamente nel mercato delle obbligazioni convertibili. Acquistando delle obbligazioni convertibili e contestuale vendita allo scoperto dell'a-

zione sottostante si cerca di speculare sulle discrepanze tra i due prezzi.

- “Market Neutral”: la strategia impiega posizioni lunghe e corte ugualmente pesate in termini di rischio in modo da neutralizzare l'influenza dei movimenti di mercato in entrambe le direzioni. Il ritorno della strategia proviene dai differenziali o dalle discrepanze di prezzo nei titoli. Il livello di leva utilizzato varia a seconda dello stile di gestione e del rendimento atteso.
- “Event Driven”: la strategia cerca di anticipare i movimenti nei prezzi di azioni od obbligazioni collegate ad eventi societari o di settore.
- “Merger Arbitrage”: è una strategia che investe in fusioni, acquisizioni o altri eventi sul capitale delle aziende che possano muovere sensibilmente i prezzi dei titoli. Normalmente, il gestore acquista le azioni di una società oggetto di acquisizioni vendendo contemporaneamente allo scoperto i titoli della società acquirente.
- “Distressed Securities”: è una strategia che investe in titoli di società in grave crisi finanziaria ad un prezzo molto inferiore al valore reale.
- “Emerging Markets”: è una strategia focalizzata interamente sui paesi in via di sviluppo, con una preponderanza degli investimenti azionari. I mercati emergenti sono molto sensibili ai flussi di liquidità. I gestori mantengono normalmente una presenza locale sui mercati di riferimento per avere accesso a informazioni difficili da recepire sui canali internazionali.
- “Global Macro”: investe in ogni tipo di titolo (azioni, obbligazioni, valute, commodities) con un approccio “top-down”, “bottom-up” o una strategia mista. Grande importanza è data all'effetto leva e i ritorni possono essere molto elevati a prezzo di un'alta volatilità.

I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo della Private Insurance II Linea Gialla II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli “underlying fund” sia appropriata alla strategia che ciascun gestore deve perseguire, al fine di mantenere un livello di leva finanziaria in linea con gli scopi del fondo. Sebbene l'appropriato livello di leva finanziaria adottato da ciascun Underlying fund varia in funzione della strategia adottata e del livello di volatilità prefissato proprio degli strumenti in cui l'underlying fund investe, in nessun caso il gestore finanziario opererà in underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovessero esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva. Il gestore finanziario cercherà di limitare l'ammontare degli investimenti in ciascun underlying fund.

ART. 7 STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO “PRIVATE INSURANCE II “LINEA ROSSA II”

L'obiettivo della linea Private Insurance II Linea Rossa II è quello di generare, nel lungo periodo, un forte apprezzamento del capitale investito attraverso investimenti diversificati in una pluralità di fondi “hedge” che adottano strategie diverse volte all'accrescimento del valore e, al contempo, a minimizzare il rischio di perdite attraverso il controllo della volatilità.

L'orizzonte temporale minimo consigliato è di più di 6 anni.

Il profilo di rischio del fondo è alto con volatilità Target media annua attesa variabile dal 7,5% al 8,5% (non viene riportato il dato della volatilità reale in quanto il fondo, alla data della redazione della presente Nota Informativa, è attivo da meno di un anno e quindi non è possibile ottenere un parametro direttamente confrontabile con l'intervallo stimato di variabilità della volatilità annuale).

Il fondo investe in un fondo dei fondi “hedge” che a sua volta investe in una pluralità di fondi sottostanti (underlying fund). Tale numero normalmente è compreso tra le 20 e le 30 unità, ma può discostarsi significativamente in relazione alle strategie adottate dal gestore del fondo. In via ordinaria è previsto un limite massimo di investimento, pari al 20% del patri-

monio del fondo, per singolo fondo oggetto di investimento e per singolo gestore. Il patrimonio del fondo potrà essere investito fino al 100% in OICR speculatori di diritto estero che non prevedono forme di vigilanza, da parte di un'autorità pubblica di controllo, equivalenti a quelle cui sono sottoposti gli organismi italiani o irlandesi o in quote di O.I.C.R. promossi e/o gestiti da Società appartenenti al proprio Gruppo di appartenenza (Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Cattolica Assicurazioni).

In presenza di un potenziale conflitto di interesse il gestore finanziario osserverà una condotta idonea a non recare pregiudizio ai Contraenti, volta a conseguire il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tale accordo.

Il fondo potrà comunque essere parzialmente investito in disponibilità liquide e il gestore potrà, in relazione agli andamenti dei mercati finanziari o di specifiche situazioni congiunturali, adottare scelte di investimento diverse al fine di tutelare l'interesse degli assicurati. Resta inoltre salva la facoltà di investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari derivati e in strumenti di copertura dei rischi finanziari.

Il gestore finanziario del fondo interno si pone l'obiettivo di ricercare i migliori fondi nei quali investire i propri asset. Tale selezione avverrà su una base tecnica, volta ad individuare l'abilità dei singoli gestori a generare positive performance utilizzando leve di rischio molto contenute e con ridotta correlazione con gli investimenti effettuati su asset class a gestione tradizionale (cash, obbligazioni ed azioni).

Attraverso i singoli fondi (underlying fund), il gestore finanziario tende quindi a diversificare il portafoglio utilizzando un ventaglio di strategie, tra le quali indichiamo, per una maggiore comprensione dell'investimento, le seguenti:

- “Fixed Income Arbitrage”: è una strategia che impiega un elevato livello di leva finanziaria, la strategia mira ad amplificare le piccole discrepanze nei prezzi delle obbligazioni evidenziate mediante analisi e modelli.
- “Convertible Arbitrage”: è una strategia simile a quella del Fixed income arbitrage con la differenza che opera esclusivamente nel mercato delle obbligazioni convertibili. Acquistando delle obbligazioni convertibili e contestuale vendita allo scoperto dell'azione sottostante si cerca di speculare sulle discrepanze tra i due prezzi.
- “Market Neutral”: la strategia impiega posizioni lunghe e corte ugualmente pesate in termini di rischio in modo da neutralizzare l'influenza dei movimenti di mercato in entrambe le direzioni. Il ritorno della strategia proviene dai differenziali o dalle discrepanze di prezzo nei titoli. Il livello di leva utilizzato varia a seconda dello stile di gestione e del rendimento atteso.
- “Event Driven”: la strategia cerca di anticipare i movimenti nei prezzi di azioni od obbligazioni collegate ad eventi societari o di settore.
- “Merger Arbitrage”: è una strategia che investe in fusioni, acquisizioni o altri eventi sul capitale delle aziende che possano muovere sensibilmente i prezzi dei titoli. Normalmente, il gestore acquista le azioni di una società oggetto di acquisizioni vendendo contemporaneamente allo scoperto i titoli della società acquirente.
- “Distressed Securities”: è una strategia che investe in titoli di società in grave crisi finanziaria ad un prezzo molto inferiore al valore reale.
- “Emerging Markets”: è una strategia focalizzata interamente sui paesi in via di sviluppo, con una preponderanza degli investimenti azionari. I mercati emergenti sono molto sensibili ai flussi di liquidità. I gestori mantengono normalmente una presenza locale sui mercati di riferimento per avere accesso a informazioni difficili da recepire sui canali internazionali.
- “Global Macro”: investe in ogni tipo di titolo (azioni, obbligazioni, valute, commodities) con un approccio "top-down", "bottom-up" o una strategia mista. Grande importanza è data all'effetto leva e i ritorni possono essere molto elevati a prezzo di un'alta volatilità.

I singoli fondi - underlying fund - possono avvalersi della leva finanziaria e sarà compito del gestore finanziario del fondo di Private Insurance II Linea Rossa II accertare che la leva finanziaria utilizzata da ogni singolo gestore degli "underlying fund" sia appropriata alla strategia che ciascun gestore deve perseguire, al fine di mantenere un livello di leva finanziaria in linea con gli scopi del fondo. Sebbene l'appropriato livello di leva finanziaria adottato da ciascun Underlying fund varia in funzione della strategia adottata e del livello di volatilità prefissato proprio degli strumenti in cui l'underlying fund investe, in nessun caso il gestore finanziario opererà in underlying fund che, al tempo dell'investimento, dovesse esercitare una leva finanziaria superiore ad una certa soglia considerata eccessiva. Il gestore finanziario cercherà di limitare l'ammontare degli investimenti in ciascun underlying fund.

ART. 8 REGIME DELLE SPESE

Le spese dirette a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- 1) un prelievo a fronte della copertura in caso di decesso. Detto costo viene determinato giornalmente e prelevato mensilmente dalla Società in funzione dell'andamento tecnico del portafoglio assicurato (ossia della incidenza dei sinistri rispetto ai premi) e, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,42% annuale del "Valore di Polizza". Tale costo viene prelevato dal patrimonio dei Fondi Interni (e quindi si traduce in una riduzione del valore delle Quote dei Fondi stessi).
- 2) una commissione di gestione (a copertura dei costi di gestione finanziaria dei Fondi Interni) calcolata in proporzione al patrimonio di ciascun Fondo (l'aliquota di proporzionalità non può eccedere le misure annuali sottoindicate). Tale commissione è comprensiva dell'eventuale costo delle società di gestione degli O.I.C.R. inclusi in ciascun Fondo Interno. Tale commissione è comprensiva del costo di gestione degli underlying fund inclusi in ciascun fondo interno.

FONDO INTERNO COMMISSIONE MASSIMA ANNUA

- **Private Insurance II Linea Verde II: 2,8% (di cui 1,0% trattenuto dal fondo interno)**
 - **Private Insurance II Linea Gialla II: 3,2 (di cui 1,5% trattenuto dal fondo interno)**
 - **Private Insurance II Linea Rossa II: 3,4% (di cui 1,5% trattenuto dal fondo interno)**
- 3) le commissioni di overperformance eventualmente previste dagli underlying fund, in cui i Fondi Interni potranno investire. L'esistenza di commissioni di overperformance non dipende dalla Società, ma dalla tipologia dell'O.I.C.R. acquistata dal Fondo;
 - 4) la spesa di pubblicazione del valore delle Quote dei Fondi Interni. Il valore massimo annuale di tale spesa è pari, alla data di redazione del presente Regolamento, a Euro 2.000,00 per ciascun Fondo;
 - 5) la spese di verifica e revisione di ciascun Fondo Interno, qualora l'Autorità di Vigilanza irlandese lo richiedesse;
 - 6) la spesa di redazione e stampa del rendiconto trimestrale di gestione dei Fondi Interni (tale spesa viene addebitata a ciascun Fondo solo nel caso gli stampati non siano utilizzati ad uso promozionale);
 - 7) le spese e commissioni bancarie dirette e inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
 - 8) le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza dei Fondi.

Il costo di negoziazione titoli è a carico di ciascun Fondo Interno, inoltre si ricorda che i Fondi di investimento possono comportare dei costi d'entrata. Si precisa che gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Le suddette spese possono essere trattenute giornalmente da Vicenza

Life dal patrimonio del Fondo in ragione di 1/365 del totale annuo previsto ovvero compensate con le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori dei singoli underlying fund.

ART. 9 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo di ogni singolo Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La Società calcola giornalmente (tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali) tale valore, considerando le consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita nelle disponibilità liquide del Fondo. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
- l'immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- le Quote di O.I.C.R. sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
- la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

ART. 10 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle Quote viene calcolato giornalmente (giorni di negoziazione), tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, per il numero complessivo delle Quote costituenti il patrimonio, con riferimento al giorno del calcolo. Il valore unitario delle Quote così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore". In caso di eventi di rilevanza eccezionale e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di una parte sostanziale degli strumenti finanziari che compongono il Fondo, Vicenza Life si riserva il diritto di sospendere la valutazione del Fondo stesso per un termine non superiore a 10 giorni. Per eventi eccezionali e/o turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i Fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli O.I.C.R..

ART. 11 REVISIONE CONTABILE

L'attuario incaricato ha il compito di accertare in conformità con le linee guida impartite dall'Ordine degli attuari Irlandesi, la correttezza delle procedure e delle valutazioni adottate dalla Società. Di tale certificazione ne dà atto nella relazione annuale.

ART. 12 MODIFICHE AL PRECEDENTE REGOLAMENTO

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa di riferimento.

Nel caso di modifiche regolamentari che incidono sulla gestione degli investimenti del Fondo, la Società provvederà ad informare singolarmente gli assicurati.
Tali modifiche saranno comunicate tempestivamente all'organo di vigilanza e di controllo irlandese denominato Financial Regulator.

FOGLIO BIANCO
PER ESIGENZE
TIPOGRAFICHE

GUIDA LIFE

*PRIVATE
INSURANCE II*

2008

GLOSSARIO

Edizione '08

GLOSSARIO PRIVATE INSURANCE II

Per agevolare la comprensione del Fascicolo Informativo si riportano qui di seguito i termini assicurativi di uso più comune.

• **Assicurato:**

All'Assicurato spettano i diritti derivanti dal contratto (art. 1891 co. 2 c.c.).

• **Beneficiari:**

persone, fisiche o giuridiche, designate nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento (art. 1920 co. 2 c.c.). Ai Beneficiari spetta la liquidazione, da parte della Società, delle somme dovute in base al contratto di assicurazione.

• **Capitale investito:**

importo dei premi versati dal Contraente al netto dei costi previsti dal contratto (Cfr. punto 10 della Nota Informativa). Tale importo viene investito nei Fondi Interni selezionati dal Contraente.

• **Condizioni di Assicurazione:**

documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.

• **Contraente:**

persona, fisica (di età almeno pari a 18 anni) o giuridica, che stipula il contratto assicurativo con la Società. Deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto (art. 1891 co. 1 c.c.), tra cui il pagamento dei premi.

• **Controvalore delle Quote ad una data epoca:**

è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di negoziazione.

• **Costi:**

agli effetti del presente contratto si intenderà con tale termine, salvo ove diversamente specificato nel testo, gli oneri a carico del Contraente applicati dalla Società (cfr. Punto 10 della Nota Informativa).

• **Data convenzionale di ricevimento:**

è la data in cui la Società riceve le comunicazioni e/o richieste da parte del Contraente. Tale data viene fissata nel quinto giorno lavorativo successivo alla data di invio di qualsivoglia comunicazione e/o richiesta a mezzo posta (fa fede il timbro postale). Detta convenzione resta invariata anche nel caso di documentazione anticipata a mezzo fax (viene cioè presa a riferimento la data di invio della documentazione in originale a mezzo posta). Tale convenzione viene definita per garantire la trasparenza del contratto e per permettere al Contraente una oggettiva valutazione delle condizioni contenute nel Fascicolo Contrattuale.

• **Data di decorrenza del contratto:**

data di entrata in vigore dell'assicurazione. In questo caso coincide con il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio unico iniziale.

• **Data di addebito dei premi in c/c:**

l'addebito del premio unico, ovvero di ogni versamento aggiuntivo avviene con tenore mensile.

La data di versamento del premio viene fissata con riferimento alla data di sottoscrizione della proposta contrattuale (cfr. Punto 6 della Nota Informativa).

• **Data di autorizzazione dei riscatti e sinistri:** termine ultimo entro il quale la Compagnia deve completare l'esame di congruità della documentazione ricevuta a corredo della richiesta di liquidazione del capitale (cfr. Punto 6 della Nota Informativa).

• **Data di liquidazione:** termine ultimo entro il quale la Compagnia esegue il materiale pagamento ai legittimi beneficiari della prestazione a seguito di riscatto totale/parziale o decesso. (cfr. Punto 6 della Nota Informativa).

• Documento di polizza:

documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.

• Durata:

è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia. In questo caso l'intera vita dell'Assicurato.

• Fondo:

è uno dei Fondi Interni, espressi in Quote, istituiti dalla Società. Nei Fondi Interni vengono fatti confluire i versamenti effettuati dai Contraenti al netto dei costi previsti dal contratto (cfr. punto 10 della Nota Informativa).

• Fondo hedge o speculativo:

sono fondi che utilizzano tecniche di gestione che sono precluse ai fondi tradizionali ('uso della leva finanziaria, vendite allo scoperto) e che sono molto speculative sui singoli mercati i riferimento.

• Giorno di negoziazione:

è la data in cui la Società provvede (quotidianamente) a computare il valore unitario delle Quote dei Fondi. I giorni di negoziazione coincidono con i giorni lavorativi.

• Giorno lavorativo:

qualsiasi giorno di apertura delle Banche per lo svolgimento delle loro attività in Irlanda e/o in Italia.

• Lettera di conferma:

documento che attesta l'accettazione della Proposta di Assicurazione da parte della Società e l'avvenuto ricevimento del premio unico.

• Maggiorazione in caso di decesso:

maggiorazione, prevista in caso di decesso, del "Valore di Polizza". La maggiorazione è funzione dell'età dell'Assicurato al decesso (Cfr. punto 5 della Nota Informativa).

• O.I.C.R. (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio):

termine con cui vengono tecnicamente definite le diverse categorie di risparmio gestito in monte e diviso in Quote (Fondi Comuni di Investimento e Sicav).

• Premio unico:

importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società, al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

• Proposta di Assicurazione:

documento con il quale il Contraente chiede alla Società di stipulare un contratto di assicurazione.

• Quote:

ciascuna delle parti in cui è virtualmente suddiviso ogni Fondo in cui vengono investiti, al netto dei costi, i premi versati dal Contraente.

• Riscatto parziale:

è la facoltà del Contraente di ottenere, nel corso della durata contrattuale, la liquidazione di una parte del "Valore di Polizza".

• Riscatto totale:

la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e di ottenere la liquidazione del "Valore di Polizza".

• SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile):

società avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. È una società organizzata in comparti (multi-comparto), ciascuno dei quali ha un proprio patrimonio e una specifica politica di investimento.

• Società:

la compagnia di assicurazione, Vicenza Life Limited, con la quale è stipulato il contratto di assicurazione. La Società è autorizzata ad operare dall'organo di vigilanza e di controllo irlandese, denominato Financial Regulator, conformemente alle leggi vigenti in Irlanda e nell'Unione Europea.

• Strategie di gestione degli hedge

- “**Fixed Income Arbitrage**”: è una strategia che impiega un elevato livello di leva finanziaria, la strategia mira ad amplificare le piccole discrepanze nei prezzi delle obbligazioni evidenziate mediante analisi e modelli.
- “**Convertible Arbitrage**”: è una strategia simile a quella del Fixed income arbitrage con la differenza che opera esclusivamente nel mercato delle obbligazioni convertibili. Acquistando delle obbligazioni convertibili e contestuale vendita allo scoperto dell'azione sottostante si cerca di speculare sulle discrepanze tra i due prezzi.
- “**Market Neutral**”: la strategia impiega posizioni lunghe e corte ugualmente pesate in termini di rischio in modo da neutralizzare l'influenza dei movimenti di mercato in entrambe le direzioni. Il ritorno della strategia proviene dai differenziali o dalle discrepanze di prezzo nei titoli. Il livello di leva utilizzato varia a seconda dello stile di gestione e del rendimento atteso.
- “**Event Driven**”: la strategia cerca di anticipare i movimenti nei prezzi di azioni od obbligazioni collegate ad eventi societari o di settore.
- “**Merger Arbitrage**”: è una strategia che investe in fusioni, acquisizioni o altri eventi sul capitale delle aziende che possano muovere sensibilmente i prezzi dei titoli. Normalmente, il gestore acquista le azioni di una società oggetto di acquisizioni vendendo contemporaneamente allo scoperto i titoli della società acquirente.
- “**Distressed Securities**”: è una strategia che investe in titoli di società in grave crisi finanziaria ad un prezzo molto inferiore al valore reale.
- “**Emerging Markets**”: è una strategia focalizzata interamente sui paesi in via di sviluppo, con una preponderanza degli investimenti azionari. I mercati emergenti sono molto sensibili ai flussi di liquidità. I gestori mantengono normalmente una presenza locale sui mercati di riferimento per avere accesso a informazioni difficili da recepire sui canali internazionali.
- “**Global Macro**”: investe in ogni tipo di titolo (azioni, obbligazioni, valute, commodities) con un approccio “top-down”, “bottom-up” o una strategia mista. Grande importanza è data all'effetto leva e i ritorni possono essere molto elevati a prezzo di un'alta volatilità.

• Valore di Polizza:

è pari alla somma del controvalore delle Quote dei Fondi attribuite alla polizza.

• Valore (unitario) delle Quote:

valore ottenuto dividendo il valore complessivo del patrimonio di ciascun Fondo (al netto dei costi indicati al punto 10 della Nota Informativa), nel giorno di negoziazione di riferimento, per il numero delle Quote in cui il Fondo stesso è suddiviso alla stessa data.

• Versamento aggiuntivo: qualsiasi importo corrisposto dal Contraente alla Società, nel corso della durata contrattuale, a titolo integrativo del premio unico inizialmente versato.

FOGLIO BIANCO
PER ESIGENZE
TIPOGRAFICHE



VICENZA LIFE

Società del Gruppo
Cattolica Assicurazioni e
Gruppo Banca Popolare
di Vicenza cui
appartengono anche
le Banche:

